

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1775)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, CUCINELLI e LICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1974

Ordinamento della professione di avvocato

ONOREVOLI SENATORI. — « Il libero professionista esercente l'attività forense, lungi dall'essere inteso, secondo schemi tradizionali, soltanto tecnico che opera indifferente alla quotidiana applicazione del diritto, è invece del diritto e della giustizia elemento attivo e sensibilizzatore e, riverberando le istanze della società nella quale è inserito, ne promuove il progresso ed il costante adeguamento di esse.

L'avvocato contemporaneo, nella varietà delle sue provenienze sociali, avverte la sua funzione di propulsione: non più come tecnico, subordinato interprete di leggi che gli sono indifferenti, ma come operatore di una società in fermento che mira ad una radicale trasformazione delle strutture.

Funzione dell'avvocato nella società contemporanea è pertanto non più quella di subire legislazione e giurisprudenza, ma di aprire il corso ad una nuova e moderna esperienza giuridica, in cui il popolo si ponga come soggetto e non come oggetto ».

Così, nel 1969, iniziava un documento fra i più interessanti di quelli redatti da avvocati, la « Carta rivendicativa degli avvocati italiani », elaborata dalla FESAPI come contributo per avviare a soluzione la crisi della giustizia.

La realtà di questi anni ha posto sempre più in evidenza la fondatezza di questa concezione nuova dell'avvocatura, cui occorre dare un ordinamento nuovo.

L'attuale ordinamento della professione forense è basato sul regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e integrato dalle « norme d'attuazione » del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Un importante cambiamento è stato introdotto, dopo la caduta del fascismo, con la ricostituzione dei Consigli degli ordini su basi elettive, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. Altre parti dell'ordinamento sono state modificate da una miriade di leggi e leggine succedutesi nel corso degli anni senza un disegno preciso. Tra l'altro, durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, alcune norme sono state sospese in via provvisoria, in particolare dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, che ha sospeso « temporaneamente » la limitazione numerica delle iscrizioni all'albo professionale, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, che ha ridotto « temporaneamente » a un anno il periodo necessario per il tirocinio dei praticanti, sen-

za che poi si arrivasse ad alcuna soluzione definitiva.

La necessità di una nuova legge organica è assai sentita e da circa venticinque anni si susseguono proposte e progetti, che dapprima hanno suscitato un vivo interesse ed ampi dibattiti nella categoria forense, ma poi si sono trascinati troppo a lungo, in un clima di crescente delusione. In realtà, dopo questa attesa di decenni, le vecchie proposte (e tale appare anche il disegno di legge n. 442 del 1972 - atto Senato) hanno finito per essere superate dalle trasformazioni frattanto avvenute nella nostra società, il che induce a presentare un disegno di legge totalmente nuovo che possa meglio rispondere alle esigenze attuali.

In questi ultimi anni le tendenze più vive dell'avvocatura, manifestate in varie sedi, si sono espresse soprattutto nella « Carta rivendicativa programmatica degli avvocati italiani », approvata nel 1969 dal Consiglio nazionale di Torino e nel 1971 dal Congresso nazionale di Terni della Federazione dei sindacati degli avvocati e procuratori d'Italia. In un momento in cui il mondo della giustizia, in grave crisi, rischia di lasciarsi distaccare dalle esigenze del Paese, gli avvocati stessi sentono acutamente il bisogno di un rinnovamento che renda più efficace, più utile e più apprezzata la loro funzione nella società.

Questa affermazione sullo stato d'animo dell'avvocatura non nasce da vaghe ipotesi ma da accertamenti precisi. Si veda per esempio, nell'inchiesta sociologica di Prandstraller su « Gli avvocati italiani », Milano 1967, l'esito di un sondaggio d'opinione tra avvocati sull'andamento dell'estimazione pubblica verso la loro professione (pagg. 177-180): l'enorme maggioranza degli intervistati, pari all'82 per cento, si è dichiarata consapevole di una « perdita » di apprezzamento nella società, soprattutto per « sfiducia del pubblico nelle procedure giudiziarie »; e da quell'epoca la situazione è piuttosto peggiorata che migliorata.

Quando un ceto professionale così ampio (gli avvocati sono oggi circa 40.000) si trova in una situazione di disagio e si accorge di « perdere prestigio » nella società, nascono puntualmente due tipi di reazioni. In alcuni

è un senso di smarrimento e di paura, che li fa aggrappare alle nostalgie del passato e al desiderio che il tempo si fermi ed ogni evoluzione sociale si blocchi; di qui è facile il passo al qualunquismo e persino a rigurgiti di fascismo, che difatti si sono verificati anche in sedi ufficiali come, per esempio, nel recente congresso nazionale giuridico-forense del settembre 1973 a Perugia, organizzato dai Consigli degli ordini e dal Consiglio nazionale forense. In altri invece, come si è detto, è sorta la spinta ad un rinnovamento che dia modernità e credibilità alla funzione dell'avvocato, per eliminare alla radice le tentazioni « nostalgiche » di una parte della categoria. E non occorrono molte parole per illustrare il dovere della classe politica in questa situazione, essendo evidente la necessità di un rapido rinnovamento in senso moderno e democratico, prima che la crisi si approfondisca.

Sono ben note le mete da raggiungere per dare all'avvocatura una miglior rispondenza ai bisogni della società d'oggi: una giustizia più pronta, una difesa più libera, un'effettiva estensione dell'assistenza legale a tutti i cittadini, anche e soprattutto se sprovvisti di mezzi, una preparazione ed organizzazione degli avvocati che consenta loro di affrontare gli infiniti problemi nascenti dal continuo dilagare di norme giuridiche e di procedimenti legali in forme e in campi sempre nuovi.

Verso queste direzioni qualcosa si è già cominciato a preparare, anche in sede legislativa, con l'approvazione della legge sulle controversie di lavoro, la presentazione del disegno di legge sulle società di professionisti, l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge per la istituzione del patrocinio statale per i non abbienti, i lavori di riforma del codice penale e del codice di procedura penale. Ma molto ancora resta da fare, tra l'altro, per quanto concerne gli ordinamenti della magistratura e dell'avvocatura, due categorie strettamente legate fra loro nel successo o nell'insuccesso della loro comune funzione verso la società.

In questo quadro si colloca il presente disegno di legge, che si ispira a due idee fondamentali: esigere nell'avvocato requisiti ri-

gorosi di preparazione e di correttezza, per un miglior funzionamento della giustizia e per la salvaguardia di chi a lui si affida, e correlativamente rafforzare la sua indipendenza e i diritti, per un efficace esercizio delle sue funzioni e specialmente per una maggior difesa della libertà dei cittadini di fronte a qualsiasi autorità.

Sul primo punto sono da notare: la riforma della pratica, che viene resa assai più qualificante, articolata e formativa, e le modifiche all'esame di ammissione alla professione, che ridiventa un esame-concorso con limitazione numerica, così da evitare pericolose condiscendenze nell'ammissione a funzioni tanto delicate e complesse.

Sul secondo punto meritano particolare menzione le norme sul diritto di difesa e sui poteri del difensore e quelle tendenti ad assicurare la massima indipendenza ed autonomia all'avvocato in qualsiasi situazione.

Una innovazione, rispondente a voti ormai unanimi, è l'unificazione delle professioni di procuratore e di avvocato. Infatti la separazione tra le due professioni, ormai puramente formale e basata su criteri di anzianità, serve soltanto a distinguere i professionisti più anziani da quelli più giovani, con alcune irrazionali mortificazioni a carico di questi ultimi. Una simile distinzione, che non trova riscontro in alcuna altra professione e che crea una specie di « gerarchia » poco compatibile con le caratteristiche dell'avvocatura, dimostra la scarsa fiducia del legislatore nell'esame di ammissione e in chi lo abbia superato e produce parecchie conseguenze illogiche, sia perchè alcune funzioni consentite ai procuratori non sono affatto più semplici o meno importanti di altre ad essi inibite, sia perchè la legge permette la « promozione » da procuratore ad avvocato dopo alcuni anni senza nuovo esame, cosicchè non esistono effettive garanzie di maggiore capacità negli avvocati rispetto ai semplici procuratori. Appare invece corretto, da un lato, prevedere un più lungo e complesso periodo di tirocinio preliminare, con un esame conclusivo che dia maggiori garanzie di serietà, e, dall'altro lato, concedere piena capacità professionale a chiunque superi il tirocinio e l'esame, lasciando poi alla coscienza di cia-

scun professionista, giovane o anziano, di svolgere nell'immenso campo del diritto quelle attività a cui sa di essere preparato e di indirizzare ad altri colleghi quelle pratiche che non ritenga di poter affrontare.

Per le stesse ragioni, il disegno di legge elimina l'attuale distinzione fra avvocati ammessi e non ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, distinzione che presenta analoghe incongruenze.

Nel disegno di legge vengono necessariamente toccate alcune questioni di carattere internazionale che nel mondo moderno non possono essere eluse, specialmente per quel che concerne i rapporti con gli avvocati degli altri Paesi della CEE; e si è cercato di trattarle con spirito di apertura.

Le società professionali e l'assistenza legale ai non abbienti sono argomenti fondamentali, qui tenuti presenti come necessari presupposti di rinnovamento, ma accennati soltanto mediante richiami nei punti opportuni, dato che la loro trattazione organica è contenuta negli appositi disegni di legge già presentati.

Un'altra caratteristica del presente disegno di legge consiste nel tentativo di avvicinamento dell'avvocatura alla magistratura, sia mediante il tirocinio dei futuri avvocati negli uffici giudiziari, sia mediante l'eliminazione di alcune disparità fra avvocati e magistrati: ciò nella convinzione che le due categorie siano di fatto interdipendenti, anche se i tempi non appaiono ancora maturi per una maggiore integrazione reciproca, che pure è stata recentemente caldeggiata.

Accantonata l'idea di un'integrazione tale da portare ad organi di controllo comuni alle due categorie, il disegno di legge mantiene le forme di controllo già collaudate dall'esperienza come idonee a salvaguardare le ricordate esigenze d'indipendenza dell'avvocato; vengono dunque conservati i Consigli elettivi degli ordini come organi amministrativi di autogoverno della categoria e il Consiglio nazionale forense come organo giurisdizionale. Si è però cercato di definire meglio le funzioni di questi organismi e soprattutto di vivificarli mediante un più frequente ricambio dei componenti e mediante elezioni più democratiche, così da evitare i pericoli

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di sclerosi o di ritardo rispetto all'evoluzione dei problemi nel generale movimento della società.

In conclusione il presente disegno di legge, pur senza mirare a trasformazioni radicali che sarebbero attualmente impossibili, affronta tutti i principali problemi della professione, lasciando da parte i fronzoli formali del « decoro » e della « dignità » e cercando di puntare piuttosto ad un progresso sostanziale, nel senso di una più viva rispondenza al bisogno di giustizia democratica in una società moderna.

* * *

Dopo questi chiarimenti sui criteri generali, si può dar conto delle singole parti del disegno di legge, diviso in quattro titoli: il primo che tratta dell'avvocato (sua funzione, suoi diritti e doveri con tutela del diritto di difesa, collaborazione nell'esercizio della professione, avvocati dei Paesi CEE); il secondo che tratta dell'accesso alla professione (formazione professionale, esame, iscrizione all'albo); il terzo che tratta degli organi forensi e delle relative procedure; e infine il quarto che contiene le disposizioni finali e transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

In tutto si tratta di 123 articoli, numero che a prima vista potrebbe forse apparire eccessivo; ma si è cercato di formare un testo unitario per evitare rinvii ad un separato corpo di « norme d'attuazione », e ciò ha imposto una trattazione non breve. Per quel che possa valere un confronto numerico, si tenga presente che l'ordinamento del 27 novembre 1933, n. 1578, constava di 101 articoli, e le sue norme d'attuazione, approvate con regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, comprendevano altri 84 articoli, per un totale di 185 articoli, senza considerare le successive modificazioni, talvolta abbastanza complesse (come, per esempio, quella del 1944 concernente le elezioni e il funzionamento dei Consigli elettivi), o le integrazioni ulteriori (come il regolamento 26 agosto 1926, n. 1683, finora rimasto parzialmente in vigore, e la legge 28 maggio 1936, n. 1003,

sull'albo speciale, con le sue « norme d'attuazione » approvate con regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482), che vengono totalmente abrogate o sostituite dal presente disegno di legge. Un testo più sintetico e conciso sarebbe stato certamente possibile, e forse più attraente alla lettura; ma avrebbe imposto la necessità di un rinvio a norme integrative separate, con danno della coerenza e dell'organicità.

* * *

Il titolo I si apre con una norma che costituisce la base e il punto di partenza per l'intero ordinamento professionale, e cioè con l'articolo 1 che precisa la « funzione » dell'avvocato e i modi attraverso i quali tale funzione si esplica.

Il primo comma definisce la « funzione » dell'avvocato nei suoi inscindibili aspetti: quello giudiziario (« l'avvocato concorre col giudice ad attuare le garanzie di libertà e la tutela dei diritti ») e quello stragiudiziario (« opera per rendere effettiva la conoscenza delle leggi »). Come si conviene a una norma così generale, i vocaboli usati — e cioè « libertà », « diritti », « leggi » — non sono intesi in senso ristretto e tecnico, bensì nel loro significato più ampio secondo il linguaggio comune. Già questa norma introduttiva, identificando la funzione dell'avvocato nel « rendere effettivi » o nel « concorrere ad attuare » quei diritti che altrimenti resterebbero scritti soltanto sulla carta, si inserisce nelle esigenze della società moderna, in cui si cerca di rendere « effettive » le libertà e le possibilità esistenti in astratto; ma è chiaro che, per raggiungere davvero questo scopo, i servizi dell'avvocato devono diventare facilmente accessibili a tutti, e cioè sottolinea l'estrema necessità ed urgenza di una moderna legge sul patrocinio dei non abbienti.

Il secondo comma dell'articolo 1 precisa i modi attraverso i quali si esplica la suindicata funzione dell'avvocato: in sede giudiziaria mediante la « difesa » (nei suoi due aspetti di rappresentanza o di assistenza in giudizio, come è ricordato nel successivo articolo 3), e in sede stragiudiziaria mediante la « consulenza » e l'« assistenza », tanto nei

rapporti con privati, quanto nelle procedure amministrative o comunque nei rapporti con pubbliche amministrazioni. Questa descrizione delle funzioni dell'avvocato ha una notevole rilevanza concreta, perchè il successivo articolo 2, nel primo comma, stabilisce che l'iscrizione nell'albo è « requisito necessario » per l'esercizio delle funzioni medesime. Questa norma ribadisce ciò che ormai era stato riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, e in particolare dalla sentenza della Cassazione 19 giugno 1973, n. 1806, che ha dichiarato illegittima la consulenza legale fornita professionalmente da non iscritti all'albo in base alle seguenti considerazioni: « Invero, pure essendo espressa la sola riserva nella legge forense dell'attività giudiziale..., nondimeno... la detta riserva deve intendersi estesa anche all'esercizio professionale della consulenza..., la quale in genere ha carattere complementare con quella giudiziale, quale premessa indispensabile della scelta tra l'agire in giudizio o meno... Del resto la riserva implicitamente contenuta nella normativa in esame rivela chiaramente la sua *ratio*, essendo appena il caso di sottolineare il grave pericolo, anche sul piano sociale, che questa delicata attività professionale possa essere svolta da chiunque senza alcuna garanzia di adeguata preparazione tecnica e di affidamento morale, quale può essere consentita solo dall'etica professionale: con evidente possibilità di gravi pregiudizi nei confronti di persone ignare che si rivolgessero per un consiglio legale ad uno studio professionale gestito da chi non fosse abilitato alla professione forense ». L'articolo 2 del disegno di legge rende dunque esplicito ciò che nel vecchio ordinamento era stabilito implicitamente, secondo questo recente orientamento giurisprudenziale.

Nell'articolo 3 sono espressi alcuni principi fondamentali per la tutela di un effettivo « diritto di difesa » a norma dell'articolo 24 della Costituzione.

L'articolo 4, nel ribadire il carattere fiduciario del rapporto fra avvocato e cliente, non introduce sostanziali novità rispetto alle norme già in vigore; nuovo, per contro, è il contenuto dell'articolo 5 che, attribuendo agli avvocati italiani la stessa fiducia attri-

buita ai loro colleghi dai principali ordinamenti europei, elimina la necessità di esibire in giudizio o nelle procedure amministrative una procura scritta; naturalmente a questa manifestazione di fiducia corrisponde una grave responsabilità disciplinare in caso di negligenza dell'avvocato nell'accertarsi dell'effettivo incarico ricevuto, per non parlare della responsabilità gravissima di chi assume l'incarico in malafede con violazione del dovere di probità sancito dal successivo articolo 6.

Gli articoli da 6 a 9 affrontano il problema dei « doveri » dell'avvocato e delle sanzioni disciplinari applicabili in caso di trasgressione. In questo campo, che ha una forte coloritura etica e quindi risente in modo decisivo delle concrete circostanze di ogni singolo caso, non è possibile codificare in modo assoluto i compartimenti, ma è doveroso offrire almeno una serie di indicazioni chiare e pertinenti, che non si prestino ad applicazioni distorte. Il disegno di legge ha cercato di rispondere a questa esigenza nei modi seguenti:

a) il primo comma dell'articolo 6 fissa una regola generale: « Nell'esercizio della professione l'avvocato deve operare con la probità, lealtà e diligenza che la natura della funzione esige »; i tre doveri — di probità, lealtà e diligenza — corrispondono a quelli già menzionati nel vecchio giuramento professionale (art. 12 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578), con la sostituzione della più chiara parola « probità » al più generico termine « onore », e con un riferimento concreto alle esigenze della funzione già precisata nel primo comma dell'articolo 1. Si è preferito limitare questa norma generale ai « doveri » veri e propri, la cui violazione importa una sanzione disciplinare, senza aggiungervi la raccomandazione di virtù semplicemente consigliabili (come, per esempio, la moderazione, che d'altronde può anche essere inopportuna in certe situazioni processuali assai gravi). E si è evitato di aggiungere all'elenco dei doveri generali altre voci, come, per esempio, la « dignità » (che nulla aggiunge di sostanziale alla « probità ») o come lo « spirito di colleganza » (che coincide, nel suo miglior significato, col dovere

di « lealtà » verso i colleghi), per non complicare con eccessive e non sempre esatte specificazioni la fondamentale norma in esame;

b) indicazioni di vari doveri dell'avvocato su argomenti particolari si incontrano in tutto il testo del disegno di legge;

c) lo stesso articolo 6, nei commi successivi al primo che pone la regola generale, tratta alcuni casi particolari che meritavano di essere approfonditi per varie ragioni. Uno è il caso del divieto di ogni forma di intermediazione e di pubblicità, oggi diventato di difficile interpretazione per l'emergere di nuove forme organizzative che tendono a raggruppare e tutelare interessi collettivi, quali le libertà democratiche, gli interessi dei lavoratori o delle aziende, degli inquilini o dei padroni di casa, gli interessi ecologici di intere zone e così via. Già in molti Paesi, e tra l'altro negli Stati Uniti, questi problemi professionali delle società moderne hanno creato problemi deontologici di vario genere per l'avvocatura (cfr. DENTI, in *Riv. dir. proc.* 1973, pagg. 386-387). Perciò il secondo comma dell'articolo 6, anzichè limitarsi a una mera ripetizione del divieto di ogni forma pubblicitaria e intermediativa, ha preferito identificare e precisare ciò che è ancor vivo e attuale nel divieto medesimo, per applicarlo ai casi che veramente mettono in pericolo la spontaneità dell'incarico fiduciario e quindi i presupposti per un sereno e corretto adempimento dell'incarico medesimo da parte dell'avvocato. Nello stesso comma si è poi vietato un altro tipo di abuso (il gonfiamento artificioso delle pratiche), che spesso si accompagna alle forme scorrette di raccolta della clientela. Gli ulteriori commi dell'articolo 6 non hanno bisogno di particolare illustrazione; va soltanto detto che il disposto del terzo comma non elimina ma piuttosto integra le norme già contenute negli articoli 1261 e 2233, ultimo comma, del codice civile, mentre il quarto comma dell'articolo 6 conferma la giurisprudenza disciplinare su certi casi di doveroso riserbo — diverso dal vero e proprio segreto professionale — a tutela dei tentativi di conciliazione e in genere della lealtà nei contatti tra professionisti. Si introduce come ele-

mento di novità il diritto alla indicazione della specializzazione.

Potrà forse sembrare che questa insistenza sui « doveri dell'avvocato » sia dettata da un senso di sospetto e di sfavore verso questi professionisti; è vero invece il contrario: si è cercato di formulare norme chiare e meditate, per meglio tutelare la loro indipendenza, riducendo — naturalmente nei limiti del possibile — il margine di discrezionalità degli organi disciplinari (organi che al tempo stesso si è cercato di rendere più aperti e democratici, nella loro formazione e nelle loro procedure, con le norme del successivo titolo III).

Alle stesse preoccupazioni si riallacciano gli articoli 8 e 9 del disegno di legge, sulle sanzioni disciplinari, riducendo le sanzioni stesse a tre sole specie (censura, sospensione, radiazione) e con una certa precisazione dei presupposti per la scelta — da parte dell'organo disciplinare — tra l'una o l'altra di esse.

Gli articoli da 10 a 14, che riguardano il diritto dell'avvocato a spese e compensi, recano rilevanti novità, pur lasciando ad altra normativa un'analitica applicazione dell'affermato principio, che pare ovvio ma non lo è, che l'avvocato è un « lavoratore autonomo » il quale, quindi, va retribuito in applicazione del principio « della quantità », ossia del tempo impiegato, e della « qualità », ossia con una commisurazione di « livello » che lo deve porre in grado di realizzare gli stessi « minimi » degli avvocati dello Stato, o di enti pubblici, e dei magistrati.

Era indifferibile regolare l'adeguamento automatico delle tariffe in relazione al costo della vita, così come la possibilità di convenzioni — altrimenti nulle — fra avvocati e clienti, che assicurino ai primi continuità di lavoro e grande mole di affari.

Così come non era più rinviabile la « rivalutazione » del privilegio dei crediti di questi lavoratori autonomi.

Importanti norme sono dettate in tema di liquidazione giudiziaria delle spese e compensi riformandosi con l'articolo 12 l'intera materia della distrazione, della solidarietà, dei rapporti cliente-avvocato in senso più moderno ed idoneo ad evitare incongruenze gravi.

Importante, a garanzia dei clienti, la introduzione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, che in definitiva dovrebbe contribuire a sdrammatizzare — nei limiti del possibile — certi infortuni, sempre incombenti nel vorticoso giro di termini e di nullità formali in cui l'avvocato si trova ad operare. Un esempio di assicurazione obbligatoria per le responsabilità civili dell'avvocato è dato dalla Francia (art. 27, primo comma, della legge 31 dicembre 1971, numero 1130); non si è invece ritenuto di seguire l'esempio francese per quel che concerne le modalità di deposito e controllo — sotto garanzia del Consiglio dell'ordine — per i fondi affidati all'avvocato (artt. 27, capoverso, e 53, n. 9, della citata legge), dato che in Italia l'affidamento di fondi agli avvocati è assai meno ampio ed è destinato, di solito, a spese abbastanza determinate e prossime.

Segue un capo dedicato alla « Collaborazione nell'esercizio della professione » (articoli da 16 a 18). In primo luogo viene ricordata la possibilità di esercizio in forma societaria, in base all'attesa legge sulle società dei professionisti, che è veramente urgente ed essenziale per un ammodernamento della professione. In secondo luogo viene trattato il caso dell'avvocato « collaboratore »: si introducono disposizioni tendenti ad evitare l'appiattimento della sua personalità e a sviluppare il suo senso di responsabilità anche mediante un giusto compenso per il suo lavoro, nonchè a facilitare il suo avviamento verso un'attività indipendente o associata, non più meramente collaborativa. In terzo luogo, l'articolo 18 risolve — in modo conforme alla più recente giurisprudenza disciplinare — un discusso problema concernente la garanzia del compenso ai colleghi corrispondenti.

Infine un ultimo capo del titolo I, negli articoli 19 e 20, disciplina l'attività in Italia degli avvocati di altri Paesi della CEE; si è ritenuto opportuno il massimo spirito di apertura, senza gretti mercanteggiamenti sulla reciprocità, per dare — almeno in questa occasione — un esempio di spirito europeo, in un campo in cui è assai più probabile la conoscenza di lingue e norme estere

da parte di avvocati italiani (con conseguente interesse all'apertura delle frontiere) che non la conoscenza della lingua e delle norme italiane da parte di avvocati d'altri Paesi.

Non si è ritenuto di estendere analoghe facilitazioni fuori della CEE; d'altronde gli stranieri che aspirassero ad esercitare l'avvocatura in Italia potranno liberamente concorrere all'esame per l'iscrizione nell'albo, alla pari coi cittadini italiani, essendosi eliminato nel successivo articolo 47 il requisito della cittadinanza.

* * *

Il titolo II tratta un argomento fondamentale per la migliore qualificazione della professione: l'accesso agli albi.

Il capo I riforma radicalmente il tirocinio professionale, cioè il periodo di pratica post-universitaria. Non è il caso di descrivere nei particolari il contenuto di questo capo; basti dire che, nel quadro di un avvicinamento tra magistratura e avvocatura, la fase iniziale del tirocinio professionale dovrà svolgersi negli uffici giudiziari, mentre la fase finale dovrà svolgersi presso uno studio di avvocato; la pratica durerà complessivamente tre anni; qualche variante parziale, sotto il controllo del Consiglio dell'ordine, sarà ammessa per chi vorrà inserire nel tirocinio un periodo di pratica legale all'estero (articolo 30); in tutti i casi sarà altresì necessaria l'effettiva frequenza e partecipazione a due annate in un istituto di applicazione forense. In tutto questo capo si è cercato di tendere al concreto, rinunciando ad alcuni tipi di controllo, come le firme di presenza alle udienze, che l'esperienza ha rivelato illusori, e dando ai Consigli degli ordini altri mezzi più pratici per un controllo sullo svolgimento effettivo del tirocinio.

Il periodo di tirocinio negli uffici giudiziari si riallaccia, almeno in maniera approssimativa, all'esperienza tedesca (cfr. CAPPELLETTI, « Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania. La crisi delle professioni giudiziarie in Italia, problemi e rimedi », Milano 1957). In Germania è previsto un corrispettivo per il servizio che i giovani apprendisti prestano negli uffici

medesimi; e la cosa appare utile, oltre che per evidenti ragioni di giustizia e di aiuto ai giovani, anche per dare una maggiore serietà al tirocinio, essendo ovvio che un lavoro gratuito non viene preso troppo sul serio. Ma lo spettro dell'articolo 81 della Costituzione e il timore di incagliare il disegno di legge nelle difficoltà di bilancio hanno indotto a ripiegare su una soluzione assai meno soddisfacente, che cerca di contemperare esigenze contrastanti, salvando almeno il « principio » per cui il praticante presso gli uffici giudiziari non deve esser lasciato privo di qualsiasi contributo in denaro (articolo 27).

Quanto alla pratica nello studio d'avvocato, si è stabilito in modo esplicito che il lavoro del tirocinante deve godere di un congruo corrispettivo (art. 28, capoverso); tale norma, che parrebbe ovvia, è invece dolorosamente necessaria, se è vero quanto si legge nelle pagine 50 e 51 della già citata inchiesta sociologica del Prandstraller: « Benchè si possa ritenere che, dopo le prime esperienze, il giovane praticante fornisca all'avvocato avviato un notevole aiuto, il rapporto tra i due è gratuito nella maggior parte dei casi... L'inchiesta ha messo in luce che su 804 avvocati ben 506 (62,94 per cento) hanno fatto gratuitamente la pratica; solo 96 (11,94 per cento) sono stati remunerati e 144 (17,91 per cento) sono stati parzialmente remunerati (mancate risposte 58) ». Nel nuovo sistema, poi, i praticanti arriveranno nello studio dell'avvocato dopo un anno di esperienza giudiziaria negli uffici e quindi già pronti per un lavoro utile, che non può assolutamente essere sfruttato senza compenso. D'altronde, vale anche qui il concetto già esposto sopra: il tirocinio sarà svolto tanto più seriamente e con impegno, quanto più giustamente sarà remunerato; altrimenti sarà considerato una mera formalità come accadeva finora. A questo proposito, l'articolo 28, terzo comma, richiede all'avvocato di comunicare al Consiglio dell'ordine, fra altri dati, « i compensi corrisposti al praticante », e questo elemento sarà certamente fra i più importanti per accertare l'effettività della pratica, non potendosi immaginare che un praticante-fantasma riesca a farsi pagare addirittura un com-

penso come se fosse presente ed operante. Sempre a proposito dei controlli sulla pratica nello studio professionale, si è preferito abbandonare l'attuale sistema delle relazioni scritte (rivelatosi puramente burocratico e formale, senza alcuna aderenza con la realtà nemmeno nei casi di pratica svolta effettivamente) e sostituirgli un più agile e concreto sistema di « colloqui periodici » con un delegato del Consiglio dell'ordine a norma dell'articolo 28, quarto comma: gli inganni, facilissimi nelle relazioni scritte, diventano ben più difficili in un colloquio di presenza.

L'articolo 31 disciplina gli istituti di applicazione forense; anche qui non ci si può illudere sulle virtù magiche di un pezzo di carta e perciò non si è nemmeno tentato di imporre un certificato di « proficua » frequenza ai corsi dell'istituto, ma ci si è limitati a chiedere un'attestazione di « frequenza effettiva » con « attiva partecipazione alle esercitazioni », per ciascun anno di attività nell'istituto: e se tali certificati saranno corrispondenti alla realtà, si sarà già raggiunto un risultato quasi insperabile. Circa la qualità dei corsi, nessuna legge può garantirla; ma si è tentato di stimolare la « concorrenza » fra istituti diversi (secondo l'interessante proposta di un autore che si avrà occasione di citare anche più avanti, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, pag. 910), anche perchè ciò avviene già in pratica in qualche città e perchè comunque la pluralità di corsi sarà necessaria dove l'affluenza di giovani è più ampia; perciò si è lasciata la massima libertà a chiunque — università, associazioni, Consigli degli ordini — di promuovere la costituzione degli istituti di applicazione forense, salvo l'obbligo del Consiglio dell'ordine del capoluogo di distretto di provvedervi se nessun altro provveda e salva la necessità di un riconoscimento di idoneità da parte di una università o del Ministero di grazia e giustizia. Anche questa varietà di fonti del possibile riconoscimento dovrebbe facilitare il pluralismo delle iniziative contro ogni irrigidimento monopolistico.

Infine, forse un po' timidamente, l'ultimo comma dell'articolo 31 attribuisce a questi istituti d'applicazione forense il compito di

organizzare « corsi d'aggiornamento con dibattiti sulle novità legislative e giurisprudenziali per la continua formazione professionale degli avvocati ». In qualche città qualcosa del genere funziona già spontaneamente: e la diffusione degli istituti d'applicazione forense in tutta Italia dovrebbe incoraggiare questi sforzi di aggiornamento continuo della categoria.

L'incertezza sulle future norme universitarie ha impedito di affrontare un problema connesso, pur di interesse notevole: quello sulle eventuali « specializzazioni » post-universitarie anche in campo legale.

* * *

Il capo II del titolo II riguarda l'esame, che costituisce un adempimento indispensabile, dato che l'articolo 33 della Costituzione impone un esame di Stato per « l'abilitazione all'esercizio professionale ».

Come si è detto nella parte introduttiva, il presente disegno di legge ripropone il tipo di esame « a concorso », per un numero di posti predeterminato.

È nota la polemica tra i sostenitori dello « albo aperto » e dello « albo chiuso »; e sono pure notissime le critiche al sistema dello « albo chiuso », non tanto per ragioni costituzionali (dato che la funzione giudiziaria degli avvocati può giustificare e legittimare sul piano costituzionale un sistema di ammissione per concorso), quanto per il timore che lo « albo chiuso » si risolva in uno strumento corporativo per « ridurre la concorrenza » o in un'arma per l'elevazione di barriere campanilistiche contro gli avvocati desiderosi di trasferirsi da una ad altra parte d'Italia. Tuttavia, ogni volta che si discute sugli inconvenienti dell'esame di ammissione alla professione, tutti i rimedi finiscono per rivelarsi inutili, dopodichè rispunta inevitabilmente la proposta della trasformazione dell'esame in un concorso.

Bisogna dunque affrontare il problema chiedendosi due cose: in primo luogo, se la situazione degli esami d'ammissione alla professione non lasci sperare in qualche solu-

zione diversa; e in secondo luogo se, dovendosi tornare al concorso per raddrizzare l'andamento degli esami, si possa trovare il modo di evitare i risvolti negativi della « chiusura » degli albi.

Per esaminare il primo punto con cognizione di causa, è necessario rifarsi ad un autore che più d'ogni altro ha studiato per parecchi anni consecutivi l'andamento degli esami di procuratore su dati concreti e su precise statistiche numeriche: il MASÈ DARI (specialmente nel saggio: « Sei anni di esame di procuratore », in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, pagg. 893-912; e poi: « Gli esami di procuratore legale nel 1956 », *ivi* 1957, pagine 1088-1093; « Gli esami di procuratore legale nel 1957 », *ivi* 1958, pagg. 967-971; « Gli esami di procuratore legale nel 1958 », *ivi* 1959, pagg. 1055-1057; « Gli esami di procuratore legale nel 1959 », *ivi* 1960, pagg. 1095-1097; « Gli esami di procuratore legale nel 1960 », *ivi* 1961, pagg. 970-972; a cui vanno aggiunti, sempre dello stesso autore, i paragrafi finali dello studio: « Sull'insegnamento post-universitario », *ivi* 1958, pagg. 1346-1352, e più recentemente: « Alcuni aspetti attuali della professione forense », *ivi* 1968, pagg. 272-292). Nel leggere le statistiche pubblicate dal MASÈ DARI (come la successiva aggiunta per il 1961, a cura di G. F. MANCINI, *ivi* 1963, pag. 731), si resta veramente sbalorditi. Alla larghezza incredibile di alcune sedi, altre hanno reagito per qualche tempo con un rigore altrettanto assurdo e tale da giustificare il « fuggi fuggi » dei candidati verso altri lidi più ospitali; così alcune sedi si sono ridotte ad avere in certi anni un numero ridicolmente minuscolo di candidati (Torino 9 nel 1956 e 18 nel 1961; Trento 8 nel 1954 e 7 nel 1955; Brescia 32 nel 1952 e 36 nel 1961), mentre altre sono diventate in certi anni la terra promessa dei candidati provenienti da tutta Italia. Non è il caso di menzionare queste ultime sedi, perchè alcune hanno anche avuto, in seguito, momenti di resipiscenza o mutamenti di rotta; comunque, per dare un'idea delle cifre, basti ricordare che una sede con 39 candidati nel 1951 s'è trovata ad averne 239 nel 1955 e 282 nel 1956; un'altra piccola sede, che aveva candidati nell'ordine delle decine,

è salita a 140, poi a 176, poi a 231, poi a 357, poi a 370, poi a 425, poi a 454, poi a 520 nell'ultima tabella presa in esame che è quella del 1961. Se si guarda il numero dei candidati dichiarati « idonei », si trova un contagocce in alcune sedi (Trento 2 nel 1953, 3 nel 1952, 1 nel 1956; Torino con numeri variabili tra 5 e 9 negli anni dal 1952 al 1956) e una inondazione in altre (300 nel 1960 in quella piccola sede dall'afflusso crescente, sopra ricordata). Altrettanto varia è la percentuale degli idonei: nello stesso anno 1960, e con gli stessi temi, a Bari è stato promosso il 68 per cento dei candidati, a Catanzaro il 66 per cento, a Lecce il 64 per cento, ma a Cagliari e Brescia il 13 per cento, a Roma il 20 per cento, ad Ancona il 23 per cento.

In base a questi dati, l'autore citato formula alcune osservazioni, tanto più insospettabili in quanto egli si dimostra più volte abbastanza ostile in linea di principio allo « albo chiuso ». Innanzi tutto egli lamenta « la disparità eccessiva nei criteri e nel metro di giudizio che si riscontra fra le varie commissioni esaminatrici delle diverse sedi e il connesso fenomeno delle fughe o delle migrazioni dei candidati verso le sedi reputate di più larga manica », col risultato di una « conclamata e innegabile e profonda decadenza qualitativa, tecnica e morale della classe forense » (1956, pag. 902); il dato delle migrazioni di massa verso le sedi comode è poi stato confermato amplissimamente in seguito e si è rilevato ineliminabile. D'altronde « non c'è da illudersi circa l'efficacia dei divieti o delle limitazioni legali alla facoltà di scegliere la sede che più aggrada: sappiamo tutti che sarebbe sempre troppo facile trovare l'espedito per eludere il divieto o per superare la limitazione » (1957, pagine 1091-1092). E allora? Basandosi sulle cifre, davvero impressionanti, che dimostrano le sbalorditive discrepanze di criteri fra sede e sede, l'autore ha tentato dapprima la via delle esortazioni, invitando i componenti le commissioni a ripudiare « questa deleteria mentalità » (1956, pag. 906) e ricordando che così si ingrossano « le fila di spostati, di sottoccupati o di disoccupati, che inquinano e svalutano tutta la classe, dedicandosi ad atti-

vità pseudolegali che nulla hanno a che fare con la vera avvocatura, ricorrendo ad espedienti troppe volte disonorevoli pur di crearsi del lavoro e dei clienti, massacrando le cause che incautamente vengono loro affidate... » (1956, pag. 912); ma un anno più tardi ha dovuto così concludere: « In un recente congresso forense è stato approvato un ordine del giorno che auspicava senz'altro il ritorno al sistema dell'albo chiuso e al concorso a posti limitati. Dubitiamo della giustizia del sistema... ma, se non si riesce a risolvere il problema per altra via, non resterà che ricorrere all'albo chiuso » (1957, pag. 1092).

Da allora le cose non sono migliorate; anzi, si sono guastate definitivamente. Il rigore eccessivo (che era anch'esso sbagliato, quando non costituiva addirittura un abuso in difesa di posizioni corporative locali) è praticamente sparito; invece il lassismo smisurato si è esteso un po' dappertutto, come avviene quando una diga forata in più punti si sfascia definitivamente. Non è da dire che le commissioni non tentino di fare il loro dovere, in certi anni e in certe sedi; ma, quando si ha la certezza che, un anno o l'altro, o mediante qualche migrazione territoriale, qualsiasi candidato potrà comunque ottenere l'idoneità, il lavoro dei commissari diventa alquanto assurdo e prevale in definitiva il metodo che l'autore citato definiva (1956, pag. 906) dell'« *estote todos caballeros* »! E naturalmente ne conseguono gli effetti già previsti, cioè lo scadimento della pratica (diventata una burletta, perchè tanto l'esame si « passa » lo stesso) e lo scadimento della professione, con grave danno del pubblico, della categoria interessata e degli stessi giovani impreparati, immessi a concorrere con forze impari in un campo così difficile.

Ciò spiega perchè, in questi ultimi tempi, le richieste di « albo chiuso » si siano ridestate e moltiplicate (come ricordato dallo stesso MASÈ DARI, 1968, pag. 273), perfino da parte degli avvocati più giovani (almeno per una chiusura provvisoria, chiesta dal Congresso di Bari dell'AIGA nel 1968). Da ultimo, la Federazione sindacati avvocati, sulla base della « Carta rivendicativa » del 1969, ha cer-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cato di porre il problema su basi nuove, accennando alla possibilità di « ruoli » nel quadro di una maggiore intercambiabilità tra le professioni di magistrato e di avvocato, per raggiungere lo scopo di un più serio accesso alla professione senza cadere negli aspetti illiberali dell'albo chiuso.

Qualcosa di analogo si è proposto nel presente disegno di legge. L'esperienza ha purtroppo dimostrato che l'esame di ammissione presenterà sempre i più imprevedibili sbalzi, non solo fra una sede e l'altra (malanno che forse si potrebbe curare col rimedio eroico di un pletorico esame unico nazionale), ma anche tra un'annata e l'altra, se non si riuscirà a « regolarizzarlo » con « ruoli » che diano un'indicazione numerica equilibrata agli esaminatori (anche per evitare eccessi nel senso del rigore, come accaduto in certe sedi per alcuni anni); ma nel contempo bisogna evitare che il sistema assuma aspetti illiberali.

Con gli articoli 39 e seguenti del disegno di legge, si è cercato di ottenere il risultato auspicato. Infatti i « ruoli » — che riguardano soltanto gli avvocati, non essendosi ritenuta matura l'integrazione coi magistrati — vengono congegnati in modo da non produrre una restrizione numerica rispetto alla situazione attuale. Infatti gli avvocati oggi iscritti in Italia sono 43.405, secondo i calcoli della Cassa nazionale previdenza avvocati per l'anno 1973; ma è presumibile che circa un quarto degli iscritti non eserciti effettiva-

mente la professione (probabilmente meno del 25 per cento nell'Italia settentrionale e più del 25 per cento nell'Italia meridionale: cfr. MASÈ DARI, 1968, pag. 275), cosicchè il numero effettivo si riduce a circa 27.700 (dato che col nuovo ordinamento gli avvocati non effettivamente esercenti non resteranno più iscritti, a norma dell'articolo 57, pur conservando il titolo in forza della disposizione transitoria di cui all'articolo 122 del presente disegno di legge). La popolazione italiana si aggira sui 55 milioni, e quindi non c'è un sostanziale squilibrio tra la situazione attuale e il limite fissato nell'articolo 34, che parte da un rapporto di 5 avvocati per 10.000 abitanti ma vi aggiunge sensibili correttivi in aumento. Non vi è dunque, nel disegno di legge, alcun intento di riduzione del numero dei professionisti effettivamente esercenti e non si intende lanciare l'allarme « troppi avvocati! » (che pur fu lanciato, in passato, in un famoso scritto di Piero Calamandrei), ma soltanto garantire un più regolare e costante andamento degli esami, per assicurare un equilibrato livello di preparazione e un serio svolgimento della pratica.

È però da notare che la distribuzione degli avvocati è tendenzialmente irregolare dal punto di vista territoriale, come risulta dalle seguenti tabelle (tratte da MASÈ DARI, 1968, pagg. 278 e 279) che, distinguendo tra Nord, Centro e Sud, confrontano per ciascuna delle tre zone il numero degli avvocati iscritti col numero degli abitanti (tab. A) e col numero dei procedimenti civili completati (tab. B):

TABELLA A

Distribuzione degli avvocati iscritti in confronto agli abitanti:

	Italia settentrionale	Italia centrale	Italia meridionale e insulare	Totale
Avvocati (1965)	13.361	9.440	16.614	39.415
Popolazione residente al 31 dicembre 1961	22.862.696	10.418.805	17.325.566	50.607.067
Avvocati per 10.000 abitanti . . .	5,9	9,5	9,6	7,7

TABELLA B

Distribuzione degli avvocati iscritti in confronto ai procedimenti civili esauriti:

	Italia settentrionale	Italia centrale	Italia meridionale e insulare	Totale
Avvocati (1965)	13.361	9.440	16.614	39.415
Procedimenti di cognizione civile esauriti con sentenza definitiva:				
di accoglimento	92.490	21.504	35.209	149.203
di rigetto	17.255	9.911	18.352	45.518
totale	109.745	31.415	53.561	194.721
media rispetto agli avvocati . . .	8,2	3,3	3,2	4,9
% dei provvedimenti di rigetto rispetto al totale	15	31,5	34,2	23,3
Provvedimenti di esecuzione . . .	19.805	12.854	13.598	46.257
Media rispetto agli avvocati . . .	1,4	1,3	0,8	1,1

AVVERTENZE. — Non è compresa la Corte di cassazione.

FONTE DEI DATI. — ISTAT, *Annuario di statistiche giudiziarie*, vol. XI, 1961.

È vero che queste tabelle partono da dati alquanto approssimativi per quel che concerne gli avvocati iscritti; infatti gli iscritti del 1965 sono indicati in 39.415 in base a dati ministeriali, mentre un'altra fonte (PRANDSTRALLER, *op. cit.*, pag. 23) in base ad altri calcoli ritiene più esatta una cifra « attorno a 37.800 unità » al 1° giugno 1966. Ed è vero altresì che il numero degli avvocati iscritti è poco significativo, perchè esiste il noto divario fra iscritti ed effettivamente esercenti, divario che è probabilmente assai più forte nell'Italia meridionale piuttosto che nell'Italia settentrionale. Ed è vero infine che le statistiche del lavoro penale portano a risultati meno squilibrati territorialmente. Ma resta comunque certo che nell'Italia meridionale

esiste un addensamento maggiore degli avvocati, sia rispetto alla popolazione residente (tab. A), sia rispetto al lavoro giudiziario (benchè ingrossato da procedure talora poco fondate, come si rileva dalla forte percentuale delle sentenze civili di rigetto). È dunque evidente nel Sud uno stato di disagio per sovrappollamento di avvocati, mentre nell'Italia settentrionale e anche nel Centro si presentano ancora discrete possibilità: d'altronde il tradizionale, costante flusso di trasferimenti di avvocati dall'Italia meridionale conferma questi dati.

È dunque da evitare il pericolo che il nuovo sistema dei « ruoli » provochi, nelle zone con avvocati in soprannumero, un disastroso blocco delle iscrizioni dei giovani; ed è pure

da evitare che gli ordini benestanti possano fermare l'afflusso di trasferimenti dagli ordini sovraffollati. A entrambe queste esigenze il disegno di legge ha posto la massima attenzione, proprio per non ricadere nei vecchi concetti di « chiusura » illiberale.

Per non produrre il blocco delle iscrizioni nei luoghi in cui i nuovi « ruoli » prevedano un numero di avvocati inferiore a quello degli avvocati già in funzione, si è provveduto al temperamento di cui all'articolo 36, terzo comma (richiamato anche nell'ultimo comma dell'articolo 121 delle disposizioni transitorie).

E per evitare odiosi blocchi campanilistici dei trasferimenti, si è elevata notevolmente la quota dei posti riservata a chi chiede la iscrizione per trasferimento da altre località; tale quota (art. 36, secondo comma) viene fissata in un quarto dei posti vacanti, per di più arrotondabile in aumento (art. 36, ultimo comma), mentre in passato era di un undicesimo dei posti vacanti (cioè il decimo di quelli messi a concorso) in forza dell'articolo 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sia prima che dopo le modifiche apportatevi dalla legge 23 marzo 1940, n. 254.

Questa ampia trattazione dedicata alla questione dei « ruoli » cioè dello « esame-concorso », era necessaria per illustrare un problema che ha spesso appassionato e diviso le contrastanti opinioni e che si è cercato di risolvere in modo equilibrato, per regolarizzare gli esami (e, di riflesso, la serietà del tirocinio e le garanzie di idoneità degli avvocati), ma senza provocare effetti negativi sotto altri punti di vista. A ciò s'aggiunga che, nella disposizione transitoria, di cui all'articolo 121, l'entrata in vigore del nuovo sistema è stata spostata di tre anni, sia per consentire ai praticanti o neo-laureati di accedere alla professione in base alle vecchie norme nelle quali avevano diritto di confidare, sia per dar tempo ai Consigli degli ordini di rivedere gli albi anche in base alla nuova disposizione dell'articolo 78.

L'ampia trattazione sulla questione dei « ruoli » e del « concorso » non deve però far dimenticare le altrettanto rilevanti novità apportate alla struttura dell'esame, modificato in modo da consentire un'effettiva

verifica di ciò che il candidato « sa fare » nel quadro dell'attività professionale, in seguito al tirocinio svolto e all'applicazione forense seguita. Si è cercato di realizzare quanto, in proposito, era richiesto da più parti, così da dare all'esame un carattere più concreto e adatto al suo scopo prettamente professionale.

L'organizzazione dell'esame affidata al Ministero (trattandosi di un esame di Stato in base alla Costituzione) non presenta, per le spese, problemi di bilancio ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, dato che già adesso il Ministero organizza gli analoghi esami di procuratore e, in più, quelli d'avvocato e quelli per l'albo delle giurisdizioni superiori, che vengono invece a cessare.

* * *

Il capo III del titolo II, sui « Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo », non presenta sensibili novità.

L'articolo 49 disciplina i trasferimenti, resi più complessi dalla necessità di rispettare i « ruoli » senza favorire un richiedente piuttosto che un altro: vengono quindi forniti criteri obiettivi per le precedenzae, dapprima ai vincitori di concorso che non abbiano ottenuto subito la sede preferita e poi a tutti gli altri richiedenti in ordine cronologico.

L'articolo 50 introduce criteri obiettivi per stabilire chi eserciti effettivamente la professione, ritenendosi poco opportuna la permanenza negli albi di chi, non esercitando in modo effettivo e continuato, non possa tenersi al corrente della vita professionale come questa esige.

In parte su analoghe considerazioni, in parte su esigenze d'autonomia e in parte su incompatibilità psicologiche sono basati i casi di incompatibilità alla iscrizione elencati nell'articolo 51.

* * *

Il titolo III tratta degli ordini, ai quali viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico (art. 54, secondo comma), e del Consiglio nazionale forense.

L'articolo 54, che da solo costituisce il capo I di questo titolo, precisa anche quali siano le funzioni degli ordini, tra le quali sono preminenti la custodia dell'albo degli avvocati e l'esercizio in maniera esclusiva della funzione disciplinare; e stabilisce infine, con una norma identica a quella contenuta nell'articolo 3 con riguardo a ciascun avvocato, che ciascun ordine, nell'esercizio delle sue funzioni, è soggetto soltanto alla legge.

Fra le funzioni degli ordini è stata volutamente omessa quella di « rappresentanza » degli iscritti e di ciò è bene dar conto dato che nel disegno di legge n. 422 presentato in Senato in data 9 ottobre 1972 questo potere è espressamente riconosciuto agli ordini in via esclusiva. In realtà non si vede a quale titolo possa essere conferita agli ordini la rappresentanza degli iscritti e nemmeno, a ben vedere, in quali campi la legge potrebbe imporla.

Se infatti gli ordini sono enti di diritto pubblico e se ad essi, e per essi ai Consigli degli ordini, vengono conferiti gli importanti poteri pubblicistici che abbiamo visto (ai quali va aggiunto quello di emettere parere sugli onorari, con conseguenze in sede giudiziaria), ciò avviene per le speciali caratteristiche della professione di avvocato, in cui il pubblico non può essere lasciato alla mercè di professionisti incontrollati, sia per la gravità delle questioni in gioco, sia per obiettive esigenze di buon andamento della funzione giudiziaria, sia infine perchè le prestazioni professionali non sono valutabili previamente dai clienti, come può invece accadere in campo commerciale mediante il confronto di merci e di prezzi. Per tutte queste ragioni, appare necessario un organo (il Consiglio dell'ordine) destinato a vegliare — nell'interesse della generalità del pubblico — a che la professione forense sia esercitata solo da persone che abbiano dato opportune prove di idoneità e compatibilità (tenuta dell'albo), che siano controllabili in ogni momento dal punto di vista della correttezza e diligenza (potere disciplinare), ed il cui compenso sia valutabile da organi imparziali in caso di dissenso di valutazione tra cliente e professionista (parere sugli onorari).

Sarebbe abusivo trasformare questo organo di controllo, istituito nell'interesse di tutti i cittadini, in un organo di tutela corporativa degli interessi di categoria; se ciò avvenisse i Consigli dell'ordine perderebbero la loro ragione d'essere come enti pubblici aventi il monopolio dell'albo ed i poteri disciplinari e parcellari; e alla lunga si renderebbe inevitabile la loro sostituzione con organi di controllo esterni alla categoria: con quanto vantaggio per l'indipendenza degli avvocati (necessaria per le più elementari garanzie di libertà in qualsiasi ordinamento), ognuno può immaginare.

In conclusione, una norma che degradasse gli ordini a tutori di interessi di categoria sarebbe offensiva per i Consigli forensi e pericolosa per la loro sopravvivenza. Infatti non potrebbero sopravvivere enti pubblici muniti di poteri coercitivi e monopolistici, qualora li esercitassero a vantaggio della propria categoria (come corporazioni medievali!) anzichè nell'interesse del pubblico.

Con tutto ciò, è certo che, di fatto, le assemblee degli ordini e i Consigli eletti a suffragio diretto dagli iscritti, hanno voce assai autorevole nell'esprimere i punti di vista degli avvocati in materia di giustizia e di professione (e tanta più ne avranno, quanto più mostreranno di tener presenti gli interessi generali della collettività anzichè i meri interessi di categoria); ma ciò è sempre avvenuto e sempre avverrà in linea di fatto e non abbisogna di alcun riconoscimento legislativo.

Chiaramente incostituzionale sarebbe anzi tentare di far tacere ogni altra voce mediante il conferimento agli ordini di una rappresentanza esclusiva in campo culturale e morale.

L'unica forma di rappresentanza che possa avere un significato legale e non di mero fatto potrebbe essere, in teoria, quella in campo economico, se riferita alla rappresentanza sindacale, ad esempio per stipulare un accordo collettivo per il lavoro dei dipendenti degli avvocati; ma è evidente l'incompatibilità fra l'attività sindacale e la natura di ente pubblico a iscrizione necessaria (a meno che non si voglia tornare ai « sindacati » fascisti, ovviamente contrastanti con l'articolo 39, primo comma, della Costituzione).

ne e con le convenzioni internazionali sulla libertà sindacale, rese esecutive con legge 23 marzo 1958, n. 367).

In questo senso si è già espresso, ad esempio, il Consiglio forense di Milano, il quale, in occasione di una agitazione di categoria, ha espresso chiaramente il proprio pensiero nella delibera dell'8 febbraio 1971, letta l'indomani dal presidente dell'ordine in una pubblica riunione di avvocati: « Esula totalmente dalla competenza dell'ordine proclamare o revocare agitazioni di categoria, che possono essere indette solo da comitati o associazioni libere, e non da un organo l'appartenenza al quale è necessaria per legge » (anche se naturalmente l'ordine può — come qualsiasi altro ente, a cominciare dal comune o dalla provincia — esprimere il proprio pensiero e il proprio eventuale apprezzamento su determinate agitazioni e sulle motivazioni delle stesse).

Il capo II si occupa dell'assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una volta all'anno (art. 55) e di quella straordinaria, che può essere convocata dal Consiglio dell'ordine e che deve essere convocata su richiesta scritta di un decimo degli iscritti o di almeno 50 di essi negli ordini più numerosi (art. 56). Gli articoli da 60 a 64 regolano in modo nuovo la procedura per le elezioni dei Consigli dell'ordine e dei revisori dei conti: è previsto che le elezioni avvengano in un'unica tornata senza che più si proceda all'elezione di ballottaggio e che possano essere eletti soltanto candidati che siano stati proposti con almeno 30 giorni di anticipo da un numero di elettori proporzionale al numero degli iscritti e che abbiano dichiarato di accettare la candidatura; è previsto ancora che il voto debba essere dato per mezzo di schede uniformi distribuite dal Consiglio dell'ordine uscente e che ciascun elettore possa indicare un numero di nomi non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere. Tali norme, insieme a quella prevista dall'articolo 68, terzo comma, che prevede la non rieleggibilità immediata per chi è stato eletto consigliere per due volte consecutive, mirano a garantire elezioni più democratiche ed un più frequente ricambio di uomini, così da facilitare la rispondenza dei Consigli alla continua evolu-

zione dei problemi in atto nella nostra società.

Il capo III tratta dei Consigli dell'ordine. Il numero dei consiglieri viene in certa misura aumentato (art. 66) per consentire agli eletti di svolgere con la maggiore efficacia i loro compiti, mentre l'art. 68 prevede che i consiglieri rimangano in carica tre anni (anzichè due).

Gli articoli successivi si occupano dell'albo degli avvocati, della sua tenuta e della sua revisione, che deve essere compiuta ogni biennio, dei casi di cancellazione dall'albo e della sospensione cautelare. Gli articoli 79, 80 e 81, infine, prevedono la possibilità di impugnare le deliberazioni dei Consigli degli ordini in tema di tenuta dell'albo, con ricorso al Consiglio nazionale forense.

Il capo IV — La funzione disciplinare — è suddiviso in due sezioni.

Nella prima — Potere e procedimento disciplinare — è di rilievo l'articolo 82, il quale, dopo avere riaffermato che il potere disciplinare sugli avvocati spetta solamente ai Consigli degli ordini, prevede anche, a maggior garanzia dell'indipendenza degli avvocati, che anche « nei casi previsti dagli articoli 129 e seguenti del codice di procedura penale l'autorità giudiziaria deve soltanto segnalare con rapporto scritto al competente Consiglio dell'ordine la condotta dell'avvocato ritenuta contraria ai suoi doveri ».

Nei successivi articoli il procedimento disciplinare è organicamente regolato. Tra le innovazioni più significative, segnaliamo la norma contenuta nell'articolo 88, secondo comma, che stabilisce che l'istruzione preliminare non deve superare i sei mesi, e quella contenuta nell'articolo 99, che prevede che alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'ordine le spese del giudizio.

Gli articoli 95 e 96 regolano i casi che comportano la radiazione di diritto dall'albo e quelli che comportano la sospensione di diritto dall'esercizio della professione.

La sezione II del capo IV tratta delle impugnazioni e degli effetti delle decisioni, ed un apposito articolo (il 103) prevede che

l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni e richiama le norme del codice penale sulla decorrenza, sospensione e interruzione della prescrizione.

Gli articoli da 105 a 108, che costituiscono il capo V, prevedono la istituzione delle assemblee distrettuali, che avranno il compito di eleggere i componenti del Consiglio nazionale forense e del comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza.

Da ultimo, il Consiglio nazionale forense.

L'articolo 109 prevede che i suoi componenti, così come i consiglieri degli ordini, rimangono in carica tre anni e che essi, dopo due elezioni consecutive, non sono immediatamente rieleggibili.

I compiti del Consiglio nazionale forense sono essenzialmente giurisdizionali, così come previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che trasferì appunto al Consiglio nazionale forense le funzioni giurisdizionali prima esercitate dall'abolito Consiglio superiore forense.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

L'AVVOCATO

CAPO I

FUNZIONE DELL'AVVOCATO, SUOI DIRITTI
E DOVERI

Art. 1.

L'avvocato concorre col giudice ad attuare le garanzie di libertà e la tutela dei diritti, ed opera per rendere effettiva la conoscenza delle leggi.

Tale funzione si esplica attraverso la difesa in giudizio e l'assistenza e la consulenza in materia legale.

Art. 2.

L'iscrizione nell'albo degli avvocati è requisito necessario per l'esercizio delle mansioni indicate nell'articolo 1, secondo comma.

Tale esercizio si svolge senza limitazioni territoriali.

Art. 3.

L'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

Il diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione per ogni stato e grado del procedimento, non è rispettato se la parte interessata non è rappresentata e difesa da un avvocato, salvi i casi in cui la legge espresamente preveda la possibilità per la parte di difendersi personalmente.

Ognuno ha diritto di consultarsi e farsi assistere da un avvocato, in attuazione delle garanzie di cui agli articoli 13 e 14 della Costituzione.

Art. 4.

L'avvocato è tenuto a svolgere le proprie funzioni a norma di legge a favore dei non abbienti e nei casi di nomina da parte del magistrato per le difese d'ufficio o da parte del Consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 54, lettera 1), salvo giusto motivo di rinunzia da indicarsi senza ritardo al Consiglio dell'ordine.

In tutti gli altri casi l'avvocato ha piena libertà nell'accettazione degli incarichi, e ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con le cautele opportune per evitare pregiudizio al cliente e con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera prestata.

Uguale libertà ha il cliente nella scelta dell'avvocato e nella facoltà di recedere in qualsiasi momento, osservando il primo comma dell'articolo 2237 del codice civile.

Art. 5.

L'assunzione della difesa in sede giurisdizionale o amministrativa, sia per quanto concerne la rappresentanza che l'assistenza, è dichiarata dall'avvocato senza bisogno di esibire procura o mandato, neppure davanti alle giurisdizioni superiori.

È dovere dell'avvocato di accertarsi chiaramente dell'incarico ricevuto, prima di rendere la dichiarazione di cui al precedente comma.

Ogni negligenza costituisce grave responsabilità disciplinare; la dichiarazione non veritiera scientemente resa comporta la radiazione dall'albo.

Art. 6.

Nell'esercizio della professione l'avvocato deve operare con la probità, lealtà e diligenza che la natura della funzione esige.

Egli non deve rivolgersi al pubblico sollecitando incarichi nè raccogliere clienti tramite propri intermediari nè compiere altri atti diretti a turbare la libertà di scelta basata sulla fiducia nel professionista.

Nei rapporti col cliente l'avvocato deve conservare la necessaria autonomia di giudizio, ed evitare di pregiudicarla legando i propri interessi economici a quelli in discussione.

L'avvocato deve osservare il dovere di riservatezza circa le comunicazioni ricevute da altri professionisti in via confidenziale o nel quadro di tentativi di conciliazione.

L'avvocato può indicare nei suoi atti la specializzazione professionale, purchè conseguita con l'ottenimento di diploma, certificazione o altro documento rilasciati da istituto universitario o post-universitario, previo deposito di copia degli stessi presso il Consiglio dell'ordine di appartenenza.

Art. 7.

Il comportamento dell'avvocato nella vita privata non è sindacabile: esso però deve essere tale da non scuotere in modo irreparabile la fiducia nel suo comportamento professionale.

I discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare.

Art. 8.

L'infrazione ai doveri di un avvocato comporta l'applicazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione.

Di regola si applica la sospensione, che viene inflitta per un tempo non inferiore a due mesi nè superiore a due anni e che non può essere irrogata più di due volte. L'avvocato sospeso rimane sottoposto alla disciplina del Consiglio dell'ordine.

La censura si applica quando l'entità e la natura della colpa, i precedenti e il comportamento dell'avvocato, facciano ritenere sufficiente tale sanzione per indurla a rettificare in avvenire la sua condotta.

La radiazione si applica quando la gravità del fatto o la molteplicità delle infrazioni siano tali da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un corretto svolgimento futuro dell'attività professionale.

Tutte le sanzioni, quando diventano esecutive, sono rese pubbliche.

Art. 9.

Nei casi più lievi, o quando ciò sia consigliabile per inesperienza o per altre situazioni particolari, il Consiglio dell'ordine può deliberare di non infliggere la censura e di limitarsi a rivolgere all'interessato osservazioni non aventi carattere di sanzione disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni è obbligatoria in ogni altro caso.

Art. 10.

L'avvocato è un lavoratore autonomo e le sue prestazioni devono essere retribuite, tenuto conto dell'articolo 36 della Costituzione.

I compensi minimi ed i compensi massimi sono fissati, nell'interesse degli avvocati e nell'interesse pubblico, in tariffe deliberate dal Consiglio nazionale forense, approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonchè i sindacati nazionali forensi.

Le tariffe comprendono, oltre alle opportune tabelle, le norme sui criteri di applicazione nelle varie prestazioni, ed il richiamo all'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'Istituto centrale di statistica nel momento dell'emissione del decreto ministeriale. Tutti gli importi monetari indicati si intendono automaticamente modificati del 5 per cento quando la variazione dell'indice base raggiunga tale percentuale, e così per ogni successiva variazione.

Le tariffe, così adeguate, restano in vigore fino a quando non siano modificate o sostituite da altra deliberazione.

Tra l'avvocato e il cliente possono convenirsi spettanze diverse da quelle che risulterebbero dall'applicazione della tariffa, solo in presenza di incarichi professionali com-

portanti assistenza e consulenza a carattere continuativo e rilevante mole di prestazioni per anno.

Art. 11.

I crediti degli avvocati hanno privilegio generale sui beni mobili ed immobili del cliente per le prestazioni erogate nell'ultimo triennio e seguono, nell'ordine di preferenza, immediatamente il privilegio relativo ai crediti dei lavoratori subordinati.

Art. 12.

Sulle somme e valori ricevuti per conto del cliente l'avvocato può trattenere, con l'autorizzazione del cliente medesimo o del Consiglio dell'ordine, gli importi presumibilmente corrispondenti alle proprie spettanze maturate fin a quel momento.

In ogni fase del giudizio l'avvocato può chiedere la distrazione a proprio favore per le spese e prestazioni non ancora retribuiti.

In tutti i casi resta salvo il suo obbligo di regolare col cliente gli eventuali rimborsi o conguagli, e comunque di informarlo prontamente di ogni incasso.

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenuti al pagamento delle spese e dei compensi di cui gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori.

Art. 13.

Nel caso di contestazione giudiziaria riguardante spese e compensi professionali, l'avvocato le cui spettanze siano contestate deve informarne immediatamente il Consiglio dell'ordine.

Il giudice non può statuire, salva l'emana- zione di provvedimenti cautelari, su domanda attinente a compensi professionali, ove la parte interessata non abbia richiesto e pro-

dotto in giudizio il parere del competente Consiglio dell'ordine; il parere non occorre quando si tratti di compensi pari ai minimi di tariffa.

La liquidazione giudiziaria di compensi professionali in misura non conforme al parere del Consiglio dell'ordine dev'essere specificamente motivata.

Art. 14.

Ai fini della liquidazione delle spese giudiziarie a carico della controparte, la nota spese può essere accompagnata dal parere del Consiglio dell'ordine. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 15.

L'avvocato, singolarmente o con altri colleghi, deve munirsi di assicurazione per le eventuali responsabilità civili nascenti dall'esercizio della professione, tanto per fatto proprio quanto per fatto delle persone di cui debba rispondere. Il massimale dell'assicurazione non deve essere inferiore a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata dal Ministro di grazia e giustizia. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile.

L'inosservanza dell'obbligo costituisce infrazione disciplinare.

CAPO II

COLLABORAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 16.

La professione può essere esercitata tanto individualmente quanto in forma societaria.

Inoltre l'avvocato può farsi coadiuvare da altri colleghi, restando personalmente responsabile verso i clienti.

Il collega che sostituisce un avvocato lo dichiara senza bisogno di esibire alcuna pro-

va dell'incarico di sostituzione, sia esso permanente od occasionale; si applica il secondo e terzo comma dell'articolo 5.

Art. 17.

Se l'avvocato o la società di avvocati si avvale della collaborazione continuativa di un collega non associato, il rapporto non dà mai luogo a dipendenza gerarchica e a lavoro subordinato; il compenso pattuito deve essere congruo in relazione all'opera prestata.

Art. 18.

L'avvocato è garante del pagamento delle spese e compensi dovuti al collega corrispondente a cui si sia direttamente rivolto, salvo preventiva comunicazione in contrario.

CAPO III

AVVOCATI DELLA CEE

Art. 19.

Gli avvocati abilitati all'esercizio professionale in altro Paese della CEE in cui effettivamente risiedono, sono liberi di svolgere attività professionale anche in Italia.

Art. 20.

Gli avvocati di cui all'articolo precedente sono soggetti, per gli atti compiuti in Italia, alla disciplina del Consiglio dell'ordine locale, indipendentemente dalla disciplina a cui essi sono sottoposti nel loro Paese.

La sospensione o la radiazione, per questi avvocati, s'intendono come divieto ad esercitare attività professionale in Italia, per un periodo di tempo determinato o in via definitiva.

Dell'apertura e dell'esito del procedimento disciplinare in Italia, il Consiglio dell'ordine dà notizie all'organo disciplinare del Paese a cui l'avvocato appartiene.

TITOLO II

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO I

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 21.

L'ammissione alla pratica d'avvocato è consentita ai laureati in giurisprudenza che abbiano superato gli esami corrispondenti alle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto del lavoro, diritto commerciale.

Il laureato che non abbia superato taluno degli esami sopra indicati è ammesso a sostenerli presso la stessa università in cui ha conseguito la laurea.

Art. 22.

Non può ottenere l'ammissione alla pratica chi non abbia i requisiti di condotta prescritti per l'iscrizione all'albo.

L'ammissione alla pratica è deliberata dal Consiglio dell'ordine del luogo in cui il richiedente intende svolgere la pratica medesima; il Consiglio dell'ordine forma un fascicolo personale per ogni praticante.

Si applica l'articolo 74.

Art. 23.

In caso di trasferimento del praticante si applica l'articolo 49, secondo comma, e il fascicolo personale viene acquisito dal Consi-

glio dell'ordine della nuova sede; i periodi di pratica compiuti presso vari ordini si accumulano.

Art. 24.

La durata della pratica è di almeno tre anni e prende inizio dalla data di deliberazione.

La pratica deve essere continuativa.

Qualora sia sospesa anche solo in linea di fatto per più di un anno, deve essere ricominciata: può essere ripresa se la sospensione superiore a un anno è dipesa da malattia, servizio militare o altro legittimo impedimento.

I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine nei modi previsti negli articoli 82 e seguenti.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 74, 75 e 76.

Art. 25.

La pratica si svolge dapprima presso gli uffici giudiziari e poi presso un avvocato. Nessuno dei due periodi può essere inferiore a un anno, ferma restando la durata almeno triennale della pratica.

Il praticante deve inoltre frequentare un corso di applicazione forense della durata di due anni.

Chi abbia prestato servizio come cancelliere o magistrato per almeno un anno è dispensato dal periodo di pratica presso gli uffici giudiziari e la durata della pratica è limitata a due anni.

Chi abbia prestato servizio come magistrato per almeno tre anni è dispensato dal periodo di pratica presso gli uffici giudiziari e dalla frequenza al corso d'applicazione forense, mentre la durata della pratica è ridotta a un anno.

Art. 26.

La pratica presso gli uffici giudiziari si svolge, con regolare frequenza quotidiana, presso magistrati e cancellieri o segretari di

uno o più dei seguenti uffici: tribunale, procura della Repubblica, pretura e, in quanto esista nella città, tribunale amministrativo regionale.

Il capo di ciascun ufficio designa un magistrato per seguire tutto quanto concerne l'attività dei praticanti avvocati nell'ufficio medesimo.

Un delegato del Consiglio dell'ordine avvia i praticanti verso i vari uffici, d'intesa coi magistrati di cui al comma precedente. Per risolvere eventuali difficoltà nell'assegnazione dei praticanti ai vari uffici e ogni altro problema riguardante lo svolgimento della pratica, il delegato del Consiglio dell'ordine e i suddetti magistrati si riuniscono collegialmente, su invito di uno qualsiasi di loro; le riunioni sono presiedute dal più anziano di età.

In ogni ufficio l'assegnazione dei singoli praticanti ai vari magistrati e cancellieri o segretari, e le eventuali rotazioni, sono stabilite dal magistrato designato, sentiti gli interessati.

Il magistrato designato stabilisce in via generale il calendario e l'orario che i praticanti dovranno rispettare, compatibilmente con la frequenza al corso di applicazione forense.

Il praticante potrà giustificare presso il Consiglio dell'ordine le proprie assenze e in ogni caso dovrà presentare al Consiglio dell'ordine alla fine di ogni mese un foglio vistato dall'ufficio giudiziario cui è addetto, che indichi chiaramente i giorni di presenza e quelli di assenza. I fogli mensili e le eventuali giustificazioni saranno inseriti nel fascicolo personale del praticante.

I giorni di assenza giustificata superiori a trenta, e tutti quelli di assenza ingiustificata, comportano un corrispondente prolungamento dei periodi minimi richiesti dall'articolo 25 per la frequenza degli uffici giudiziari e dall'articolo 24 per la durata della pratica.

Art. 27.

L'attività del praticante avvocato negli uffici giudiziari non dà luogo a rapporto d'impiego.

Durante la pratica degli uffici giudiziari e per non oltre due anni, chi già godeva dell'assegno di studio nell'ultimo anno di università è ammesso alla conferma dell'assegno a norma dell'articolo 7, sesto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, modificato dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, semprechè si trovi nelle condizioni economiche ivi richieste, e se già godeva del premio di incoraggiamento a norma dell'articolo 1-ter del decreto-legge 16 giugno 1970, n. 369, modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, è ammesso a chiederne la conferma. Per tutti i praticanti è a carico dell'ordine la corresponsione di una indennità la cui misura è determinata ogni anno dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo; tale misura non può essere inferiore ai due terzi dell'assegno di studio universitario nè superiore allo stesso.

Se le assenze ingiustificate nel corso di tre mesi consecutivi superano un quarto dei giorni lavorativi, il praticante perde il diritto all'indennità e all'assegno, e il Consiglio dell'ordine cessa il pagamento dell'indennità e avvisa l'autorità competente per l'assegno.

Art. 28.

La pratica presso un avvocato si svolge mediante frequenza quotidiana e consiste nell'effettiva partecipazione al lavoro dello studio, nell'istruzione delle pratiche, nelle ricerche di dottrina e di giurisprudenza, nella preparazione, sotto la guida e con la revisione dell'avvocato, di contratti, di atti processuali e di scritti difensivi.

Il praticante deve essere compensato in proporzione al lavoro svolto; anche se tale compenso sia corrisposto a *forfait* non si costituisce un rapporto di impiego.

L'avvocato deve comunicare al Consiglio dell'ordine l'inizio e la fine della pratica presso di lui, le eventuali sospensioni e i compensi corrisposti al praticante; queste comunicazioni sono conservate nel fascicolo del praticante.

Il Consiglio dell'ordine controlla l'effettività della pratica attraverso l'esame del fascicolo personale e colloqui periodici fra un

proprio delegato e il praticante, pure da annotarsi nel fascicolo personale. Potranno essere assunte informazioni anche attraverso colloqui con l'avvocato.

I periodi di sospensione della pratica comportano un corrispondente prolungamento dei periodi minimi richiesti dall'articolo 25 per la frequenza allo studio di un avvocato e dall'articolo 24 per la durata della pratica.

Art. 29.

Dopo un anno di pratica presso un avvocato, e previa iscrizione in un apposito registro tenuto dal Consiglio dell'ordine, il praticante può essere incaricato di sostituire, anche in giudizio, l'avvocato medesimo ed eventualmente, col consenso di quest'ultimo, altri avvocati.

Tale facoltà scade automaticamente dopo cinque anni dal giorno dell'iscrizione nel registro.

Art. 30.

Il Consiglio dell'ordine può autorizzare il praticante a svolgere una parte della pratica all'estero fissando le opportune modalità e garanzie. In ogni caso restano fermi i minimi di durata previsti dall'articolo 25 per la pratica presso gli uffici giudiziari e presso un avvocato in Italia.

Art. 31.

I corsi di applicazione forense consistono in esercitazioni su casi pratici, conversazioni e dibattiti.

I corsi si svolgono sulle materie indicate dall'articolo 21 e inoltre sul diritto tributario, sull'ordinamento giudiziario e forense con particolare riguardo ai diritti e doveri dell'avvocato, sui metodi di interpretazione e di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, sull'organizzazione amministrativa e contabile di uno studio professionale e, ove possibile, sulla terminologia giuridica di una lingua europea già conosciuta dal praticante.

Al termine di ciascun anno, e sempre che il praticante abbia effettivamente frequen-

tato i corsi e preso parte attiva alle esercitazioni, il direttore del corso gli rilascia un attestato da inserire nel fascicolo personale.

L'organizzazione del corso deve essere riconosciuta idonea da una università statale o dal Ministro di grazia e giustizia.

Qualora non si formi un corso di applicazione forense in una città sede di Corte d'appello, il Consiglio dell'ordine ne promuove la costituzione.

Vengono altresì organizzati corsi di aggiornamento con dibattiti sulle novità legislative e giurisprudenziali per la continua formazione professionale degli avvocati.

Art. 32.

Quando il praticante ha compiuto la pratica a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'ordine gli rilascia un certificato in tal senso.

Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda entro quindici giorni dalla richiesta o la respinga, l'interessato può ricorrere entro dieci giorni dalla scadenza del termine al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

In pendenza del ricorso al Consiglio nazionale forense, l'interessato può essere ammesso all'esame sotto condizione.

CAPO II

L'ESAME CONCORSO

Art. 33.

L'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione si svolge in forma di concorso, e il numero massimo dei vincitori viene prestabilito in base alle vacanze nei ruoli, nei modi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 34.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito per ogni regione un ruolo, che contiene l'elenco degli ordini con sede nella

regione medesima, e stabilisce per ciascuno di essi il numero massimo degli avvocati che possono appartenervi.

Tale numero è pari a un avvocato ogni duemila abitanti. Nelle circoscrizioni in cui esistano uffici legali di enti pubblici, il numero può essere maggiorato in misura corrispondente ai posti d'organico di detti uffici.

Art. 35.

Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Consiglio dell'ordine comunica al Ministero di grazia e giustizia il numero delle radiazioni e cancellazioni dall'albo avvenute per qualsiasi motivo nell'anno solare precedente e, assunte le opportune informazioni presso i comuni compresi nella circoscrizione, il numero degli abitanti della circoscrizione medesima alla data del 31 dicembre.

Art. 36.

Il Ministro di grazia e giustizia, nel formare i ruoli, bandisce contemporaneamente gli esami, da tenersi nel capoluogo di ogni distretto di Corte d'appello con i fondi all'uopo stanziati dal Ministero.

Il bando è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 10 aprile. Esso, oltre a stabilire quanto previsto dall'articolo 38, terzo comma, ed oltre a fissare il giorno e l'ora di inizio di ogni prova scritta in maniera uniforme per tutti i distretti, deve indicare il numero dei posti vacanti nei singoli albi di ogni distretto.

Un quarto dei posti vacanti in ciascun albo viene riservato alle richieste di iscrizione per trasferimento presentate entro il 31 marzo.

Nelle circoscrizioni in cui il numero degli avvocati viene ridotto rispetto al passato, l'eventuale eccedenza di iscritti all'albo viene eliminata gradualmente, considerandosi vacante ogni anno, finchè ciò sia necessario, un numero di posti pari ai due terzi delle cancellazioni e radiazioni comunicate dal Consiglio dell'ordine a norma dell'articolo precedente.

Le frazioni previste in questo articolo, qualora non diano luogo a numeri interi, si arrotondano all'unità inferiore; soltanto la frazione di un quarto dei posti vacanti, prevista per i trasferimenti, si arrotonda all'unità superiore.

Art. 37.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministero di grazia e giustizia in base alle indicazioni dei Consigli degli ordini.

Esse hanno da dieci a trenta componenti, ivi compresi il presidente ed uno o più vice presidenti, secondo quanto determinato dal decreto di nomina.

Tutti i componenti le commissioni devono essere avvocati.

Le commissioni possono deliberare di suddividersi in sottocommissioni, ciascuna delle quali è presieduta dal presidente della commissione o da un vice presidente.

La commissione esaminatrice, o la sottocommissione, è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti.

Il segretario è nominato subito dopo la pubblicazione del bando dal primo presidente della Corte d'appello fra i cancellieri che hanno ufficio nel luogo dell'esame. In tale ufficio ha sede la segreteria della commissione.

Il segretario può indicare uno o più colleghi per essere sostituito in caso di impedimento.

Nel distretto di Trento i componenti dell'organo giudicante devono conoscere il tedesco così da permettere ai candidati che lo desiderino di esprimersi in questa lingua.

Analogamente i componenti dell'organo giudicante che esaminano i candidati della Val d'Aosta devono conoscere il francese.

Art. 38.

Possono partecipare agli esami i laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto la pratica alla data della pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono definitivamente esclusi dalla partecipazione agli esami coloro che per tre volte consecutive non siano stati ammessi agli orali.

Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione all'esame e la relativa documentazione nei termini e secondo le modalità indicate nel bando.

La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sulle domande e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame: l'elenco è depositato nella segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove. Entro dieci giorni dal deposito il candidato non ammesso può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia ed in tal caso partecipa all'esame sotto condizione.

A ciascun candidato ammesso è data comunicazione del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nelle ore già stabilite dal bando ministeriale.

Prima di ciascuna prova d'esame, il candidato deve dimostrare la propria identità personale presentando un documento di identificazione.

Art. 39.

Il candidato, nella domanda di ammissione all'esame in atto separato da presentarsi alla commissione prima di iniziare la prova orale, deve dichiarare l'ordine di preferenza per tutti gli albi del distretto nei quali ci siano posti disponibili.

La mancanza di questa dichiarazione importa rinuncia al concorso.

Ai fini dell'articolo 49, terzo comma, il candidato può anche indicare, al primo posto dell'ordine delle preferenze, un albo del distretto nel quale non ci siano posti disponibili.

Art. 40.

Le prove scritte sono due ed hanno per oggetto:

1) la redazione di un parere motivato, o di un contratto opportunamente commen-

tato, in materia regolata dal codice civile su un caso da scegliere fra tre proposti;

2) la redazione di un atto giudiziario su un caso che postuli conoscenze sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, in un campo scelto dal candidato fra i seguenti: diritto amministrativo e tributario, diritto civile e commerciale, diritto penale.

L'oggetto di ciascuna prova è stabilito dal Ministero di grazia e giustizia che ne dà comunicazione in busta sigillata al presidente della commissione: questi ne dà lettura e dettatura all'inizio della prova dopo aver fatto constatare ai commissari e candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Art. 41.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.

I candidati possono avere con sè ed utilizzare i codici, le raccolte di leggi ed i testi di dottrina e di giurisprudenza. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato e non possono conferire tra loro nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame chi contravviene a tali disposizioni e in genere a quelle che siano date per assicurare la regolarità dell'esame.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dai commissari presenti.

Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nei locali dell'esame almeno due componenti della commissione.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta chiusa contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna l'indicazione dell'oggetto

che il candidato gli dichiara di avere scelto, la propria sottoscrizione e, sui margini incolati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi suggellati e firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione.

Art. 42.

La commissione compie nel più breve tempo la revisione dei lavori scritti.

Verifica l'integrità dei pacchi e delle buste, procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta nonchè su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro uno stesso numero d'ordine.

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

La commissione, per un primo orientamento di carattere generale, prende cognizione di almeno venti elaborati presentati sullo stesso argomento; poi inizia l'esame assegnando il punteggio a ciascun lavoro, subito dopo la lettura dello stesso.

La valutazione è espressa in millesimi da ciascun commissario presente e il punteggio si forma sulla media, arrotondata per difetto all'unità di tali valutazioni, con esclusione della più alta e della più bassa. Qualora la valutazione più alta sia stata espressa da più commissari, si esclude soltanto quella di uno di essi; in ugual modo si procede per la valutazione più bassa.

Il punteggio viene subito annotato dal segretario in calce al lavoro.

Le buste contenenti i nomi dei candidati vengono aperte dal presidente con l'assistenza del segretario, soltanto quando il punteggio è stato assegnato a tutti i lavori delle due prove scritte.

Art. 43.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte un punteggio complessivo di almeno mille-
duecento.

L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora e il luogo in cui avranno inizio le prove orali.

L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di dieci giorni.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale in primo appello.

Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo nè al secondo appello perde il diritto all'esame.

Art. 44.

La prova orale è pubblica e consiste in primo luogo nell'illustrazione delle prove scritte secondo la richiesta degli esaminatori; inoltre nel commento e discussione di questioni proposte al candidato nelle sei materie seguenti: diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario.

La discussione verte anche sugli aspetti processuali delle materie prescelte. Su ogni questione la discussione deve partire da una massima giurisprudenziale o da una o più norme di legge sottoposte al candidato.

Il punteggio della prova orale è uno e viene assegnato a ciascun candidato appena terminata la sua prova, con le modalità dell'articolo 42, quinto comma, e con immediata annotazione nel verbale.

Art. 45.

Il punteggio globale di ciascun candidato è costituito dalla somma dei tre punteggi a lui attribuiti.

In base ai punteggi globali la commissione forma la graduatoria dei candidati dalla quale sono esclusi coloro che non abbiano raggiunto il punteggio di milleottocento. Tra i candidati che abbiano riportato parità di punteggio prevale il candidato più anziano.

Per i candidati vincitori dei posti messi a concorso si stabilisce, in base alla graduatoria e alle preferenze espresse, l'ordine al quale ciascuno può chiedere l'iscrizione. La graduatoria con la destinazione dei singoli vincitori viene comunicata per lettera raccomandata, a cura della segreteria della commissione, a tutti i Consigli dell'ordine con sede nel distretto e a tutti i candidati entrati in graduatoria; dopo la spedizione delle raccomandate essa viene affissa presso la sede dell'ordine del capoluogo del distretto.

Entro il termine di trenta giorni dalla affissione ciascun vincitore, a pena di decadenza, deve presentare al competente Consiglio dell'ordine l'istanza per l'iscrizione all'albo.

Scaduto tale termine, ogni Consiglio dell'ordine deve prontamente comunicare alla Commissione le decadenze e il numero dei posti compresi nella quota riservata ai trasferimenti che siano liberi per mancanza di istanze di trasferimento. La Commissione dichiara vincitori altrettanti candidati compresi nella graduatoria dopo l'ultimo dei vincitori precedenti, e stabilisce la loro destinazione, dandone notizia ai nuovi vincitori e ai Consigli degli ordini interessati mediante lettera raccomandata e successiva affissione presso la sede dell'ordine del capoluogo del distretto. Entro trenta giorni dall'affissione i nuovi vincitori devono presentare, a pena di decadenza, l'istanza per l'iscrizione all'albo.

Nel caso di decadenza dei nuovi vincitori, di rinuncia o definitiva reiezione delle istanze di iscrizione previste nel quarto e nel quinto comma, o di insufficienza di vincitori, i posti corrispondenti vengono aggiunti al

numero delle cancellazioni che i Consigli degli ordini devono comunicare a norma dell'articolo 35.

Art. 46.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

CAPO III

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL'ALBO

Art. 47.

Nessuno può assumere il titolo e le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo, salvo a conservare il titolo per cancellazione volontaria.

Per l'iscrizione è necessario essere riuscito vincitore di uno dei posti messi a concorso e non aver tenuto condotta contraria all'articolo 7.

Non può essere iscritto all'albo nè rimanere chi si trova in condizioni di incompatibilità, il fallito, l'interdetto, l'inabilitato o chi è condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dalla professione.

Nell'istanza di iscrizione l'interessato deve dichiarare di non trovarsi nelle situazioni previste dal precedente comma e deve dichiarare la residenza che intende assumere e l'indirizzo dello studio in cui intende esercitare la professione; successivamente deve segnalare con prontezza ogni modifica.

Lo studio deve essere situato nella circoscrizione.

L'avvocato può stabilire altri studi o recapiti in località diverse dalla propria sede, dandone pronta notizia al proprio Consiglio dell'ordine e a quello competente per territorio, fermo l'obbligo di mantenere lo studio principale nella circoscrizione in cui è iscritto.

Art. 48.

L'iscrizione deliberata senza il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo è soggetta ad annullamento.

Se nel frattempo i requisiti per l'iscrizione sono diventati regolari l'iscrizione può essere mantenuta con rettifica della data ai fini dell'anzianità, e con apertura di un procedimento disciplinare qualora la precedente iscrizione erronea sia stata determinata da falsità delle dichiarazioni fatte dall'interessato a norma dell'articolo 47.

Art. 49.

Quando l'iscrizione è chiesta da un avvocato per trasferimento da un altro albo, l'istanza deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata all'ordine nel cui albo si chiede l'iscrizione.

Il richiedente deve esibire il nulla osta del Consiglio dell'ordine di provenienza in cui siano indicati l'anzianità di iscrizione e gli eventuali precedenti disciplinari; il nulla osta non può essere rilasciato a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare o penale o sia sospeso dall'esercizio della professione. Il Consiglio dell'ordine del luogo in cui l'avvocato intende trasferirsi accerta la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 47; si applica l'articolo 74.

Nell'accettazione delle richieste fermi i limiti quantitativi fissati dall'articolo 36, secondo comma, si dà la precedenza anzitutto agli avvocati iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della presente legge, quindi a coloro che a norma dell'articolo 45 siano stati assegnati ad un albo diverso da quello indicato per primo nel loro ordine di preferenza e che chiedano il trasferimento a tale albo e poi agli altri richiedenti.

Nell'interno delle tre categorie la priorità è determinata dalla data di ricevimento della domanda di trasferimento con precedenza

al più anziano in caso di domande ricevute nella stessa data.

Non è ammessa l'iscrizione in più di un albo; il Consiglio dell'ordine che iscrive un avvocato in seguito a trasferimento, ne dà comunicazione al Consiglio di provenienza, che procede alla cancellazione. L'avvocato trasferito mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Art. 50.

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione da accertarsi dal Consiglio dell'ordine anche su segnalazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati.

Di fronte alla contestazione l'interessato deve dare la prova dell'effettivo esercizio.

Art. 51.

L'iscrizione all'albo è incompatibile:

a) con ogni altra professione; in genere con qualsiasi altra attività retribuita, svolta continuativamente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purchè non diano luogo a rapporto d'impiego.

b) con la qualità di dirigente o impiegato pubblico o privato, anche se il rapporto abbia per oggetto l'esercizio della difesa o della consulenza legale, salvo quanto previsto dalla legge per gli avvocati degli enti pubblici;

c) con l'esercizio del commercio o di attività di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui; con l'esercizio di ogni forma di mediazione, con la qualità di presidente o amministratore di società commerciali, enti pubblici economici, consorzi tra imprese, se munito di potere di gestione industriale o commerciale;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società commerciali.

Art. 52.

L'iscrizione all'albo viene mantenuta, ma l'esercizio della professione rimane sospeso di diritto, per chi sia chiamato ad esercitare l'ufficio di Presidente della Repubblica, di componente della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente il Consiglio superiore della magistratura, di presidente di un Consiglio regionale o di presidente o componente di una Giunta regionale.

È altresì sospeso l'esercizio della professione per chi sia investito di mandato parlamentare.

Art. 53.

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario e delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari, o che abbiano svolto funzioni di prefetto o vice prefetto, questore o vice questore, possono essere iscritti, nel concorso degli altri requisiti, soltanto nei distretti nei quali non abbiano esercitato negli ultimi cinque anni le loro precedenti funzioni.

Questa incompatibilità dura per tre anni dalla cessazione delle mansioni precedenti. Per tale periodo non possono esercitare le funzioni di avvocato nei detti distretti, anche se iscritti altrove.

TITOLO III

GLI ORDINI
E IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CAPO I

GLI ORDINI

Art. 54.

Presso ogni tribunale gli avvocati costituiscono un unico ordine rappresentato da un Consiglio.

Ciascun ordine è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'esercizio delle sue funzioni, è soggetto soltanto alla legge.

Ciascun Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'ordine, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla conservazione dell'indipendenza professionale;

b) provvede alla custodia e alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro previsto dall'articolo 29;

c) esercita la funzione disciplinare;

d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;

e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace tale pratica e ad elevare la cultura degli iscritti;

f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sulla difesa dei non abbienti;

g) dà pareri sulla liquidazione delle competenze e degli onorari;

h) interviene, anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra questi e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre o per prendere in mancanza i provvedimenti del caso;

i) dà, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna di atti e documenti;

l) nomina gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone che, non avendo potuto ottenere l'opera di professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta.

CAPO II

LE ASSEMBLEE

Art. 55.

Il Consiglio dell'ordine convoca i propri iscritti in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di febbraio.

L'assemblea ordinaria ha per oggetto la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Gli atti relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo debbono essere depositati presso la segreteria del Consiglio dell'ordine almeno un mese prima. Nello stesso termine deve essere inviato a ciascun iscritto copia del conto consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione dei revisori dei conti.

Art. 56.

Il Consiglio dell'ordine convoca l'assemblea straordinaria quando ne ricorra l'opportunità nei limiti delle attribuzioni istituzionali, oppure su richiesta di almeno un decimo degli iscritti, depositata presso la sede del Consiglio; nella richiesta deve essere indicato l'oggetto da trattare. Negli albi con più di 500 iscritti è sufficiente che la domanda sia sottoscritta da almeno 50 avvocati.

Art. 57.

La convocazione delle assemblee deve essere effettuata dal Consiglio dell'ordine mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, da affiggersi all'albo delle comunicazioni dell'ordine e agli albi degli uffici giudiziari locali almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'ipotesi di convocazione dell'assemblea straordinaria su richiesta dei propri iscritti, il Consiglio dell'ordine deve provvedere entro e non oltre quindici giorni dal suo deposito, fermi rimanendo i termini di cui al precedente comma.

Art. 58.

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo, esclusi coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del Consiglio o dal consigliere più anziano.

Art. 59.

Le assemblee sono valide in prima convocazione se vi partecipa più della metà degli iscritti e in seconda, da indirsi contemporaneamente alla prima e a non meno di sette giorni e a non più di quattordici da questa, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 60.

Le elezioni del Consiglio dell'ordine e dei revisori dei conti sono indette dai consiglieri uscenti, e per essere valide devono avere la partecipazione di almeno un quarto degli iscritti all'albo.

La votazione è unica sia per il Consiglio dell'ordine che per i revisori dei conti e deve concludersi entro la stessa giornata.

Sono eletti al Consiglio dell'ordine i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Sono eletti revisori dei conti i primi tre candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 61.

Negli ordini che hanno più di 300, 500, 1.000 iscritti, l'elezione avviene su proposte di candidature firmate rispettivamente da 15, 25 e 50 elettori proponenti.

Almeno trenta giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, le proposte di candidatura devono essere depositate presso l'ordine da due firmatari, che certificano l'autenticità delle firme degli altri.

Entro cinque giorni successivi devono essere depositate le accettazioni dei candidati.

Il Consiglio, dieci giorni prima delle elezioni, affigge all'albo delle comunicazioni dell'ordine il nome dei candidati accettanti con numerazione progressiva e in ordine alfabetico.

Art. 62.

Il voto è segreto e si dà per mezzo di schede uniformi, firmate dal presidente e dal

consigliere segretario e distribuite dal Consiglio dell'ordine.

Il voto è valido solo ove sia indicato nella scheda il nome e cognome del o dei candidati prescelti. I voti dati a persona non iscritta o non accettante sono nulli e non sono menzionati nominativamente nei verbali di scrutinio.

Non sono valide le schede che portino segni che possano condurre alla identificazione del votante.

Ciascun elettore può indicare un numero di nomi non superiore a due terzi dei componenti del Consiglio dell'ordine da eleggere.

I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

Art. 63.

Tre giorni prima delle elezioni, deve procedersi alla formazione del o dei seggi elettorali.

Ciascun seggio deve essere formato da un presidente e due scrutatori, eletti a sorteggio tra tutti gli iscritti all'ordine, con esclusione dei candidati, dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'incarico è gratuito e non può essere rifiutato se non per legittimo motivo.

Terminate le votazioni, immediatamente si deve dar corso alle operazioni di spoglio.

Lo scrutinio è pubblico. Le schede devono essere aperte una alla volta dal presidente e lette ad alta voce e segnate dagli scrutatori sugli appositi registri, che non debbono portare cancellazioni e abrasioni.

Nel corso dello scrutinio possono fare osservazioni e contestazioni solo i rappresentanti del candidato, che siano stati dallo stesso indicati per iscritto al Consiglio dell'ordine, tre giorni prima delle elezioni.

Non può essere nominato più di un rappresentante per ciascun seggio e nei Consigli dell'ordine con più di trecento iscritti può essere nominato da più candidati un rappresentante comune.

Sulle contestazioni si forma un apposito verbale, redatto da uno degli scrutatori sotto la direzione del presidente del seggio, che decide immediatamente su di esse.

Se tra gli scrutatori vi è difformità circa il numero dei voti assegnati anche ad uno solo dei candidati, lo scrutinio va annullato e lo spoglio deve essere rifatto.

Terminato lo spoglio, i risultati di ciascun seggio sono portati al presidente del Consiglio dell'ordine uscente, che proclama gli eletti al Consiglio ed a revisori dei conti.

Le schede, sotto la personale responsabilità del presidente del seggio, devono essere chiuse in apposito involucre, da sigillarsi accuratamente, e depositate immediatamente presso la sede del Consiglio dell'ordine.

Art. 64.

Contro i risultati delle elezioni ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale forense deve pronunciarsi entro sessanta giorni con decisione motivata.

Art. 65.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'ordine e inseriti negli atti del Consiglio che è obbligato ad attenersi ad essi.

CAPO III

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 66.

Il Consiglio dell'ordine è composto:

di nove membri, se il numero degli iscritti non supera i cinquecento;

di quindici, se non supera i millecinquecento;

di ventuno, se supera i millecinquecento.

Art. 67.

Sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'albo dell'ordine, che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari e che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

Art. 68.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente, il segretario e, occorrendo, il vice segretario, nonchè il tesoriere.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti scaduti di carica sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Il componente di un Consiglio il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive decade dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio, che proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia avuto tra i non eletti il maggior numero di voti. Lo stesso avviene nel caso di cancellazione o dimissioni.

Pertanto i revisori dei conti subentrano ai consiglieri, ed a revisori vengono nominati i candidati non eletti nell'ordine della graduatoria.

Ove questa sostituzione non sia possibile, o sia avvenuta per più di un terzo dei componenti, il Consiglio deve indire nuove elezioni. In caso di inadempienza provvede il Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 71.

Art. 69.

Le riunioni del Consiglio sono convocate periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente e, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione.

Per la loro validità è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 70.

Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'ordine, compilando annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Entro i limiti necessari a coprire le spese di detta gestione è autorizzato:

a) a stabilire un contributo proporzionale al reddito di ciascun iscritto;

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nell'albo, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sugli onorari.

Coloro che non versino il contributo fissato possono essere sospesi fino alla data del pagamento.

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonché il contributo dovuto al Consiglio nazionale forense, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservanti la forma e i termini in essa stabiliti.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale e questi al Consiglio dell'ordine, il quale provvede a rimettere al Consiglio nazionale l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 71.

Il Consiglio dell'ordine può essere sciolto da parte del Consiglio nazionale forense quando compia gravi violazioni di legge, quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio e di osservare le norme di legge.

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio esclusi quelli disciplinari.

Il commissario convoca, non oltre due mesi dalla nomina, l'assemblea dell'ordine per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 72.

Nell'albo, tenuto in forma di registro o di schedario, sono elencati in ordine alfabetico tutti gli avvocati iscritti, con le generalità complete, l'anzianità di iscrizione, l'indirizzo dello studio, i precedenti disciplinari e ogni altro elemento rilevante ai fini di questa legge.

Un estratto dell'albo, senza indicazione dei precedenti disciplinari, è pubblicato almeno ogni due anni entro il mese di gennaio. Copia di esso è comunicata al Ministero di grazia e giustizia, ai capi degli uffici giudiziari del distretto, nonchè al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza, e deve rimanere permanentemente affisso all'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari.

Art. 73.

Il Consiglio provvede alla tenuta dell'albo e del registro previsto dall'articolo 29 mediante i seguenti provvedimenti:

- a) iscrizione e reinscrizione;
- b) trasferimento;
- c) cancellazione;
- d) sospensione;
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono regolati dalle norme del capo V del presente titolo.

Art. 74.

Le iscrizioni sono deliberate su domanda corredata dai documenti richiesti dal Consiglio.

Per accertare il requisito della condotta il Consiglio ha il diritto di farsi rilasciare, a norma dell'articolo 606, secondo comma, del codice di procedura penale, il certificato penale generale del richiedente la iscrizione e altresì la copia di ogni sentenza civile o penale o di atti o provvedimenti penali che lo riguardano, a norma dell'articolo 165 del codice stesso.

Il Consiglio può richiedere agli enti, uffici od amministrazioni pubbliche le informazioni di cui dispongono e copia delle note caratteristiche e di qualificazione.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito, con la assegnazione di un termine a comparire non inferiore a dieci giorni e con il diritto di farsi assistere da un difensore.

Art. 75.

L'avvocato è cancellato dall'albo a sua richiesta, o quando sia accertato il mancato esercizio effettivo della professione a norma dell'articolo 50, o vengano meno i requisiti previsti nell'articolo 47, terzo comma, o non sia osservato l'obbligo stabilito nell'articolo 47, quinto comma:

Il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, cita l'interessato per essere sentito, con il diritto di farsi assistere da un difensore.

Se chi è cancellato a norma del comma precedente si trova sottoposto a procedimento disciplinare, il procedimento viene portato a termine affinché se ne possa tener conto in caso di richiesta di iscrizione.

L'avvocato cancellato può chiedere la iscrizione dimostrando la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione e l'esistenza attuale di tutti i requisiti di legge; alla domanda di iscrizione si applicano le norme dell'articolo 49, primo e terzo comma, e inoltre quelle dell'articolo 49, secondo comma, se la domanda viene presentata a un ordine diverso dal precedente. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta.

Art. 76.

Quando un iscritto nell'albo è sottoposto a giudizio di interdizione e di inabilitazione e nei suoi confronti sono stati presi i provvedimenti di cui agli articoli 419, ultimo comma, e 420 del codice civile, il pubblico ministero ne dà comunicazione al Consiglio dell'ordine, il quale, in attesa di decidere la cancellazione per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 47, terzo comma, ha la facoltà di deliberare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo il disposto dell'articolo 96 della presente legge.

Art. 77.

Sono autorizzati a conservare il titolo gli avvocati che vengano cancellati dall'albo per invalidità o per aver raggiunto l'età pensionabile.

L'autorizzazione è sempre data con specifica deliberazione del Consiglio dell'ordine, che deve revocarla, osservate le forme del procedimento disciplinare e salve le impugnazioni per esse previste, ove accerti che chi è stato autorizzato a conservare il titolo eserciti attività incompatibile o tenga condotta tale da comportare per un iscritto la sanzione della sospensione o della radiazione.

Art. 78.

Il Consiglio, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per un mese prima dell'inizio della revisione, il Consiglio deve tenere affisso nell'albo delle comunicazioni dell'ordine un avviso agli iscritti sul dovere di denunciare la cessazione dell'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscano il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il Consiglio deve tener conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione, qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

La cancellazione è pronunciata a norma dell'articolo 75, salvo che nella revisione siano stati accertati fatti tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 79.

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo, del registro previsto nell'articolo 29 e di ammissione alla pratica sono presi con deliberazione motivata dal Consiglio dell'ordine. I provvedimenti sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense.

Contro tali provvedimenti l'interessato può ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo.

Art. 80.

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può d'ufficio annullare per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ogni provvedimento dei Consigli dell'ordine in materia di tenuta dell'albo, del registro previsto dall'articolo 29 e di ammissione alla pratica.

Art. 81.

Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

CAPO IV

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

SEZIONE I

Potere e procedimento disciplinare

Art. 82.

Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente ai Consigli degli ordini. Nei casi previsti dagli articoli 129 e seguenti del codice di procedura penale l'autorità giudiziaria deve soltanto segnalare con rapporto scritto al competente Consiglio dell'ordine la condotta dell'avvocato ritenuta contraria ai suoi doveri.

Art. 83.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine dove l'incolpato è iscritto quanto al Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto, ed è determinata dalla prevenzione.

L'incolpato, componente di un Consiglio dell'ordine, è giudicato dal Consiglio avente sede presso la Corte di appello; l'incolpato, componente di un Consiglio dell'ordine con sede presso la Corte d'appello, è giudicato dal Consiglio dell'ordine avente sede presso la Corte d'appello viciniore.

Art. 84.

Nel giudizio disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione e sulla astensione stabilite dal codice di procedura penale.

Art. 85.

Il Consiglio dell'ordine procede disciplinarmente d'ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su ricorso dell'interessato o su rapporto dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine o grado dà immediatamente notizia al Consiglio

dell'ordine, dove il professionista è iscritto, di ogni procedimento in corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

Dette autorità danno notizia al Consiglio dell'ordine di ogni provvedimento giudiziale che, a norma della presente legge, può dar luogo a procedimento disciplinare.

Art. 86.

Quando il Consiglio dell'ordine non decide l'archiviazione, il presidente delega un consigliere per l'istruzione preliminare, dandone, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, immediato avviso all'interessato, il quale può entro dieci giorni nominare un suo difensore o comunicare di difendersi da solo.

In difetto di tale comunicazione dell'interessato, il presidente provvede alla nomina di un difensore di ufficio, scelto a sorte tra gli iscritti all'albo con esclusione dei componenti il collegio.

L'incarico è rifiutabile solo per giustificato motivo da valutarsi dal Consiglio dell'ordine.

Il professionista o il praticante che, invitato a comparire in un procedimento disciplinare contro altri, non si presenta senza giustificato motivo al consigliere istruttore e non gli fornisce le informazioni chieste entro il termine assegnatogli può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 87.

Quando il procedimento disciplinare è aperto dal Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto ed è nominato il consigliere per la istruzione preliminare, ne è data immediata comunicazione al presidente del Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto.

Quando il procedimento è aperto davanti al Consiglio dell'ordine dove l'incolpato è iscritto, il presidente procede immediatamente alla comunicazione prevista dal comma precedente al presidente del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto.

In entrambi i casi il Consiglio dell'ordine, cui è inviata la comunicazione, ha facoltà di trasmettere, fino al momento dell'udienza, proprie osservazioni scritte al Consiglio dell'ordine che procede. Queste osservazioni sono lette in udienza dal consigliere relatore.

Art. 88.

Compiuta l'istruzione preliminare il Consiglio dell'ordine delibera non essere luogo a giudizio disciplinare ovvero dichiara aperto il relativo procedimento. In tal caso nomina un consigliere relatore, che può essere lo stesso incaricato nell'istruzione preliminare; e formula il capo di incolpazione con la indicazione del fatto per cui si procede. Ne cura la notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato assegnandogli un termine non minore di dieci giorni per proporre la difesa scritta.

Il Consiglio dell'ordine, in base alla difesa scritta o ad ulteriore istruzione, decide per il proscioglimento o per il rinvio a dibattimento. L'istruzione preliminare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità il Consiglio nazionale forense può autorizzare una sola proroga non superiore a quattro mesi.

Art. 89.

Quando è deciso il rinvio a dibattimento, il presidente del Consiglio dell'ordine fissa la data dell'udienza, ordina la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione a pena di nullità di un termine a comparire non minore di quindici giorni e dà le altre disposizioni occorrenti.

Art. 90.

Durante tutto il dibattimento la composizione del collegio, formato da almeno sette componenti del Consiglio dell'ordine, è immutabile.

Venendo meno uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti sempre che a decidere siano almeno in tre.

Art. 91.

Il Consiglio dell'ordine in sede disciplinare esercita i più ampi poteri istruttori per la ricerca della verità. È in facoltà dell'incolpato proporre nuove prove in sede di dibattimento.

Le prove orali sono assunte in udienza ed è consentito alle parti di interrogare direttamente i testimoni ed i consulenti tecnici. Il presidente, ove sorga opposizione, decide senza formalità sull'ammissibilità delle domande.

Si applicano ai testimoni le norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 92.

Il dibattimento si svolge in udienza pubblica.

L'incolpato è difeso da un solo avvocato o si difende personalmente. Ove, senza giustificato motivo, non compaia, si procede in contumacia.

L'incolpato ha per ultimo la parola. Chiuso il dibattimento il Consiglio si ritira per deliberare ed il presidente, quindi, dà lettura del dispositivo di udienza.

Art. 93.

In ogni fase del procedimento le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario del Consiglio dell'ordine o da altro consigliere nominato dal presidente.

Art. 94.

La decisione contiene:

- a) l'incolpazione;
- b) i motivi di fatto e di diritto;
- c) il dispositivo.

La motivazione è stesa dal relatore a meno che il presidente non ritenga di estenderla personalmente o di affidarla ad altro giudice.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 95.

Incorre di diritto nella radiazione dall'albo l'avvocato che, con sentenza penale passata in giudicato, sia stato condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione.

Nei casi previsti nel comma precedente, la radiazione di diritto è pronunciata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisca a fatti anteriori all'iscrizione nell'albo, purchè il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione nell'albo, o la sentenza medesima fosse ignota al Consiglio al momento dell'iscrizione del condannato nell'albo.

In ogni altro caso di condanna a pena o misura di sicurezza pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio può applicare la radiazione o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

Art. 96.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, importano la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione per effetto di sentenza penale passata in giudicato.

b) il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato il Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il Consiglio abbia de-

bitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 8, secondo comma.

Art. 97.

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Qualora il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale dia luogo all'applicazione della sospensione, nella durata di essa è computato anche il periodo trascorso in conseguenza della sospensione cautelare.

Art. 98.

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al pubblico ministero e sospendere il procedimento.

Art. 99.

Alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'ordine le spese di giudizio.

SEZIONE II

Impugnazioni ed effetti delle decisioni

Art. 100.

La decisione disciplinare è notificata integralmente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato e al difensore, entro venti giorni dalla lettura del dispositivo in udienza.

L'interessato, personalmente o a mezzo del difensore, può ricorrere al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione. Il ricorso può investire la decisione anche per motivi di merito.

In caso di ricorso il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, applicare una sanzione disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Durante tutto lo svolgimento del dibattimento la composizione del collegio è immutabile. Ove venissero meno, per ragioni di forza maggiore, uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti, sempre che a decidere siano almeno cinque.

Art. 101.

Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'articolo precedente per le impugnazioni, la decisione disciplinare è impugnabile in ogni tempo per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio che l'ha pronunciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, numeri 1), 2), 3), 4) e 6), del codice di procedura civile.

Art. 102.

Le decisioni in sede disciplinare diventate definitive sono affisse per estratto, per la durata di un mese, nell'albo esterno delle comunicazioni dell'ordine.

Le decisioni suddette sono inoltre comunicate all'autorità giudiziaria e ai Consigli dell'ordine.

Art. 103.

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso previsto dall'articolo 97, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione e interruzione della prescrizione.

Art. 104.

La decisione del Consiglio dell'ordine ha effetto ai soli fini disciplinari, senza pregiudizio dei diritti che possono essere connessi con i fatti che ne hanno formato oggetto.

La radiazione o la sospensione comportano l'esclusione dall'esercizio professionale o dalla pratica ed impediscono la reinscrizione nell'albo o nel registro di qualsiasi altro Consiglio dell'ordine.

CAPO V

LE ASSEMBLEE DISTRETTUALI

Art. 105.

Le assemblee distrettuali degli avvocati iscritti agli ordini locali, compresi nell'ambito del distretto della Corte d'appello, si riuniscono nel giorno designato dal Consiglio nazionale forense presso la sede di ogni Corte d'appello, su convocazione del presidente del Consiglio dell'ordine ivi istituito. Si osservano le disposizioni dell'articolo 60, primo comma. La comunicazione deve essere affissa anche all'albo degli altri ordini del distretto.

Le assemblee distrettuali hanno per oggetto:

- 1) la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense, quando occorra;
- 2) la nomina dei componenti del comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza, quando occorra.

Quando ha per oggetto l'elezione di un componente del Consiglio nazionale forense, l'assemblea deve essere indetta su invito del Consiglio nazionale forense uscente nei termini di cui all'articolo 110.

L'assemblea è valida con la partecipazione di un numero di iscritti pari ad almeno un quarto degli avvocati iscritti negli albi del distretto.

Ogni assemblea distrettuale elegge un solo componente del Consiglio nazionale forense e del comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza.

Se l'elezione è contemporanea per i due organismi, dovrà avvenire su schede separate.

Risulterà eletto, per ciascun organismo, il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 106.

Per le candidature si osservano le disposizioni dell'articolo 61, in quanto compatibili.

Le proposte di candidatura devono essere firmate da almeno cento iscritti negli albi del distretto e presentate presso il Consiglio ove si svolgono le elezioni.

Art. 107.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 60, secondo comma, ultima parte, e degli articoli 62 e 63 della presente legge.

L'organizzazione delle elezioni è di competenza del Consiglio dell'ordine istituito presso la sede della Corte d'appello.

Le spese dei manifesti e delle schede sono a carico del Consiglio nazionale forense e della Cassa di previdenza e di entrambi per la metà, in caso di elezione contemporanea.

Art. 108.

Non sono eleggibili i componenti di un Consiglio dell'ordine e i revisori dei conti, a meno che non abbiano provveduto, prima delle elezioni, a dare le dimissioni irrevocabili dalla carica.

CAPO VI

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 109.

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma e si compone di avvocati eletti tra gli iscritti negli albi degli ordini da non meno di cinque anni, in numero di uno per ciascun distretto di Corte di appello.

Possono essere eletti gli avvocati che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Si applica il terzo comma dell'articolo 68.

Art. 110.

Le elezioni sono indette dal Consiglio nazionale forense uscente almeno un mese prima della scadenza di questo; il nuovo Consiglio nazionale forense è eletto dalle assemblee distrettuali ordinarie, convocate a norma dell'articolo 105 nella propria sede, tutte nello stesso giorno.

Art. 111.

Contro le modalità ed i risultati delle elezioni ogni interessato può proporre ricorso al nuovo Consiglio nazionale forense, entro venti giorni dalla prima convocazione di questo.

Il Consiglio nazionale forense deve pronunziarsi entro sessanta giorni con decisione motivata.

Alla decisione non può partecipare il candidato eletto nell'assemblea distrettuale le cui elezioni vengono impugnate.

Art. 112.

Il Consiglio nazionale forense nomina tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti, il segretario e il tesoriere.

I vice presidenti esercitano le funzioni ad essi delegate dal presidente.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 113.

Dall'entrata in vigore della presente legge i procuratori iscritti nell'albo si intendono iscritti tra gli avvocati, e le funzioni in pre-

cedenza attribuite ai procuratori vengono esercitate dagli avvocati.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore gli avvocati iscritti soltanto nell'albo speciale previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono iscriversi nell'albo della circoscrizione in cui esercitano la professione. Alla scadenza di tale termine l'albo speciale è abolito e da quel momento tutti gli avvocati possono esercitare il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Art. 114.

L'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questo deve indicare l'indirizzo del proprio studio o recapito esistente nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria oppure eleggere domicilio nel comune medesimo; altrimenti si intende che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria ».

Art. 115.

È soppressa l'attività di patrocinatore legale.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitati all'esercizio di detta attività, o comunque iscritti negli appositi registri, possono continuare ad esercitarla secondo le modalità e con i limiti previsti dalla disciplina vigente.

Art. 116.

Fino a nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 10, si applica la tariffa esistente all'entrata in vigore di questa legge; ove la detta tariffa preveda diritti di procuratore, questi sono dovuti all'avvocato per compenso dell'attività di rappresentanza in giudizio e degli adempimenti procedurali, in aggiun-

ta agli onorari stabiliti per compenso dell'assistenza e difesa.

Art. 117.

L'avvocato deve munirsi di assicurazione a norma dell'articolo 15 entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della deliberazione prevista nel detto articolo.

Art. 118.

Chi all'entrata in vigore della presente legge abbia già iniziato la pratica di procuratore o il corrispondente patrocinio davanti alle preture a norma degli articoli 17, n. 5), e 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, porta a termine la pratica medesima nei modi ivi stabiliti, restando abrogata la temporanea riduzione del periodo da due anni ad uno, stabilita nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374.

Ha diritto al certificato di compiuta pratica chi all'entrata in vigore della presente legge abbia già esaurito il periodo di un anno stabilito nel citato articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374.

Art. 119.

I praticanti procuratori già iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, mantengono il diritto di esercitare il patrocinio davanti alle preture coi limiti e per il tempo stabiliti dal medesimo articolo 8, con l'osservanza degli articoli 11 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 120.

Sono abrogati il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, il regio decreto 22 gen-

naio 1934, n. 37, la legge 13 giugno 1942, numero 794, il regolamento approvato con regio decreto 26 agosto 1926, n. 1683, le norme modificatrici dei predetti provvedimenti e in genere tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, comprese quelle relative ad agevolazioni per l'iscrizione nell'albo.

Art. 121.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le iscrizioni e i trasferimenti avvengono senza limitazioni numeriche; in tale periodo gli esami si svolgono in base alle nuove norme, escluse quelle attinenti alle limitazioni suddette.

Trascorsi i tre anni, il Ministro di grazia e giustizia forma i ruoli a norma dell'articolo 34, primo comma, senza bandire contemporaneamente gli esami; questi primi ruoli sono formati in base al numero degli avvocati legittimamente iscritti negli albi alla scadenza del triennio, senza applicazione dell'articolo 35.

Nel marzo dell'anno successivo vengono formati i ruoli nuovi con l'osservanza degli articoli 34 e 35 e contemporaneamente sono banditi gli esami; per il graduale adeguamento degli iscritti si procede a norma dell'articolo 36, terzo comma.

Art. 122.

Conservano il titolo di avvocato coloro che sono stati cancellati dall'albo prima dell'entrata in vigore di questa legge e che erano autorizzati a conservarlo dalle disposizioni allora vigenti.

Art. 123.

All'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e procuratori dello Stato o di enti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, s'intendono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati ferme le loro limitazioni nell'esercizio della professione.